MARINA MILITARE
STAZIONE ELICOTTERI M.M. - CATANIA
Servizio Amministrativo

CONTO DI LIQUIDAZIONE

PER IL PAGAMENTO A FAVORE DI:

OIENI BENEDETTO & C. SRL

P.IVA: 01777490838	CONTRADA CICE', SNC MISTRETTA (ME)

PER PAGAMENTO FATTURA IN VIRTU' DELL'ORDINATIVO: PROT 9235372 IN DATA 15/10/2026
COME DA ELENCO ALLEGATI, SI DETERMINA L'ORDINE DI PAGAMENTO SUL CAPITOLO: 4383/3 / 02 – E.F. 2026 – UEP 948/2026/3956
PDC: CARBURANTI, COMBUSTIBILI E LUBRIFICANTI

Approvigionamento di 6.100 Lt di gasolio da riscaldamento				Numero fattura 5269	Del 28/10/2026	Importo € 9.390,21
				PERVENUTA IL: 04/11/2026		
P.A. Servizio Supporto Generale e Automobilistico - Uff. Combustibile PA 15 del 15/10/2026				TOTALE IMPONIBILE		€ 7.696,89
R.P.E. IN DATA 15/10/2026				SCONTO 1 % PER ES. DEP. CAUZIONALE		
ATTO AUTORIZZATIVO NR.	853	IN DATA	16/10//2026	NUOVO IMPONIBILE		€ 7.696,89
ATTO AUTORIZZATIVO NR.	897	IN DATA	03/11/2026			
ATTO DISPOSITIVO NR.	898	IN DATA	03/11/2026			
ORDINATIVO DIRETTO NR 9235372 DEL 15/10/2026						
VERBALE DI ACCETTAZIONE NR DEL 27/10/2026				I.V.A. AL 22% SU € 7.696,89		€ 1.693,32
RECUPERO ACCISE SU FORNITURE CARBOLUBRIFICANTI						
DAS NR. 26IT9059433MEY00211E1 DEL 27/10/2026						
TRACCIABILITA' FLUSSI FINANZIARI						
CONVENZIONE CONSIP						
COPIA DOCUMENTO IDENTITA' TITOLARE/DELEGATO						
DURC DITTA REGOLARE				**TOTALE MANDATO LORDO**		€ 9.390,21
				I.V.A. DA TRATTENERE IN SPLIT PAYMENT (ART. 1 COMMA 629 L. 190/2014)		€ 1.693,32
CIG:	**BD63AB4304**					
NR. ES. IVA:	//			**ESENZIONE IVA AI SENSI DEGLI ARTT 8 e 8 BIS**		//
IBAN:	**IT74J0200882490000500006394**					
DATA 04/11/2026				**TOTALE NETTO DA PAGARE**		€ 7.696,89

IL CONTABILE ALLE LIQUIDAZIONI
1° C.C.T Francesco BRISCHETTO

IL CAPO GESTIONE FINANZIARIA
T.V. (CM) Rosario STRANO

IL CAPO SERVIZIO AMMINISTRATIVO
C.C. (CM) Marco SILIPIGNI

PER GLI ASPETTI PATRIMONIALI
Presa a carico contabile: si ☑ no ☐

IL CAPO GESTIONE PATRIMONIALE
GM (CM) Vincenzo LEOCI

Firmato Digitalmente da/Signed by:
MARCO SILIPIGNI
In Data/On Date:
venerdì 6 novembre 2026 16:27:19

STAZIONE ELICOTTERI M.M.
CATANIA

Servizio Supporto Generale e Automobilistico – *Uff. Combustibile*

Allegato C

Al: Comandante
Tramite il : Capo Servizio Amministrativo

PROPOSTA N. 15 IN DATA 15/10/2026 PER FORNITURA

Argomento **Richiesta di procedura in economia per l'approvigionamento di 6100 LT di gasolio da riscaldamento per le esigenze di *continuità dell' attività istituzionale della Maristaeli Catania.***

Considerata l'urgenza di eseguire l'attività in argomento allo scopo di assicurare la continuità e la funzionalità dei servizi istituzionalmente previsti, la cui non esecuzione potrebbe comportare nocumento all'Amministrazione e pregiudizi all'efficienza del servizio medesimo;

Visti
- D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66 "C.O.M.";
- D.P.R. 15 marzo 2010, n. 90 "T.U.O.M.;
- D.P.R. 15 novembre 2012, n. 236 "R.U.G.A.D."
- D.P.R. 15 novembre 2011, n. 208;
- D.P.R. 13 marzo 2013, n. 49;
- D.Lgs. 36/2023 "Codice dei contratti";
- Foglio n. 0013153 in data 27.11.2023 di MARIUGCRA ROMA recante Linee Guida per le procedure acquisitive in ambito M.M. alla luce del nuovo Codice dei contratti pubblici;
- Foglio di Mariugcra nr. 002204 in data 26.02.2024;
- La specifica tecnica in allegato;
- Riga Unica da inviare via mail;

- valutato che nel caso specifico si riscontrano validi e sufficienti motivi per giustificare il ricorso alla procedura in economia
- che i beni di cui sopra non sono presenti in ciclo logistico e che l'acquisto è inserito in apposita programmazione approvata dall'Autorità competente/è stata autorizzata giusta //
- considerato che non è proficuo il ricorso alle ordinarie procedure contrattuali per i tempi ad esse inevitabilmente connesse;
- tenuto conto che l'esigenza di che trattasi trova copertura sui fondi assegnati per il corrente E.F.:
- Importo presunto **IVA INCLUSA al 22 %**: € 7.550,00
- Che l'importo di cui sopra è comprensivo della quota riguardante gli incentivi alle funzioni tecniche, pari a € //, per una percentuale del //, nella sola fattispecie in cui sia stato espressamente nominato il Direttore dell'Esecuzione Contrattuale e nei limitati casi in cui ne ricorrano i presupposti di legittimazione contemplati all'art. 32 dell'allegato II.14 del D.lgs. n. 36/2023.
- Capitolo 4383/3 UEP 948/2026/3956
- La fornitura in oggetto deve essere eseguita, in via esclusiva, dalla Ditta Oieni Benedetto., in quanto in convenzione Consip;
- L'esecuzione della fornitura oggetto dovrà essere effettuata entro: 6 giorni come da capitolo tecnico CONSIP;
- Il materiale in parola sarà assunto a carico di inventario fraz. nr. 40001T2G303 ovvero sarà prontamente impiegato

SI RICHIEDE

l'autorizzazione al ricorso alla procedura in economia in argomento facendo gravare la spesa presunta precedentemente indicata sul Capitolo e UEP sopra riportati

- Responsabile in fase di progettazione ed Esecuzione:
  C.F.Giuseppe LEONE - *p.d.c.* ☐☎ 54305 - *e-mail : giuseppe.leone@marina.difesa.it* ;
- Responsabile esecuzione contrattuale (DEC) e incaricato verifica di conformità/regolare esecuzione:
  C° 2 cl SSP/CNA Lorenzo LO PRESTI- *p.d.c.* ☐☎ 54320 - *e-mail : lorenzo.lopresti@marina.difesa.it* ;

Catania, li 15/10/2026

IL RICHIEDENTE
Il Responsabile del Procedimento per la fase di progettazione
C.F. Giuseppe LEONE

Visto:
IL COMANDANTE
C.V. Andrea BORGH

CARBURANTI EXTRARETE E GASOLIO DA RISCALDAMENTO ED. 13 - MODULO ALLEGATO (ALLEGATO 1) ALL' ORDINATIVO DI FORNITURA

Nr. identificativo Ordinativo di Fornitura generato dal Sistema	Responsabile del Procedimento Amministrativo, nominato si sensi dell'art. 10 del D.Lgs. n. 163/2006
9235372	**C.C. SILIPIGNI MARCO** marco1.silipigni@marina.difesa.it TEL 0957358340 - 3466045736 E-mail **maristaeli.catania@postacert.difesa.it**
Dati anagrafici Amministrazione Contraente	
Ragione Sociale	
STAZIONE ELICOTTERIM.M. CATANIA	
Registrazione alla Piattaforma per la Certificazione dei crediti	**Organismo di diritto pubblico (art. 3, c. 26, D.Lgs. N. 163/2006)**
REGISTRATO	NO
Codice Univoco Ufficio (CUU)	**Opzione Pagamento anticipato**
DE1XEA	NO
	Opzione Preventiva autorizzazione cessione crediti
	NO
n.b. Nel caso in cui il campo "Codice Univoco Ufficio" non sia stato compilato l'Amministrazione dichiara di rientrarer tra i soggetti al momento facoltizzati di cui all'art. 6 c. 3 del D.M. n. 55 del 3 aprile 2013	**Opzione Pagamento con R.I.D./SEPA**
	SI
	Incaricato alla ricezaione e riferimenti Telefonici
	C° 2^ LO PRESTI LORENZO 330677097

Dati relativi all'Unità Utilizzatrice / Quantità ordinata per tipologia di prodotto

Denominazione	Via	CAP	Località	Provincia
STAZIONE ELICOTTERI M.M. CATANIA	**13^ Strada Zona Industriale Piano D'arci s.n.c.**	**95100**	**Catania**	**Catania**

Tipologia Carburante per autotrazione	Litri Ordinati	Giorno di consegna	Orario di consegna	Codice Serbatoio / Deposito
SOLIO PER RISCALDAMENTO AD ACCISA AGEVOLATA FORZE ARMA	6.100	**21/10/2026**	Mattina (08.00 - 13.00)	//

Note

Si chiede di fornire nr 3 contenitori per campionatura - La fornitura sarà distribuita su 4 serbatoi e necessitano relativi scontrini.

n.b. Nel caso in cui l'Amministrazione scelga il prodotto BENZINA SENZA PIOMBO ACCISA AGEVOLATA FORZE ARMATE / GASOLIO AUTOTRAZIONE ACCISA AGEVOLATA FORZE ARMATE / GASOLIO "ARTICO" AUTOTRAZIONE ACCISA AGEVOLATA FORZE ARMATE, l'Unità Utilizzatice (l'ufficio decentrato e/o distaccato dell'Amministrazione per il quale viene emesso l'Ordinativo di Fornitura), all'atto dell'erogazione del prodotto, dovrà consegnare in originale al Fornitore la dichiarazione di cui Allegato 3

IL CAPO SERVIZIO AMMINISTRATIVO
C.C. (CM) Marco SILIPIGNI

MARINA MILITARE
STAZIONE ELICOTTERI M.M. FONTANAROSSA CATANIA - DISTACCAMENTO

Richiesta di Ricorso alla Procedura in Economia per Beni, Servizi e Lavori

ARGOMENTO: Approvvigionamento di 6.100 Lt di gasolio da riscaldamento.

VISTI
- Il RR. DD. del 18/11/1923, n. 2440 e del 23/05/1924, n. 827;
- Il D.P.R. 15/03/2010, n. 90 recante "T.U.O.M." - Testo Unico delle disposizioni regolamentari in materia di Ordinamento Militare e s.m.i.;
- Il D.Lgs 15/03/2010, n. 66 recante "Codice dell'Ordinamento Militare" e s.m.i.;
- Il D. Lgs 15/11/2011, n. 208 recante "Disciplina dei contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e forniture nei settori della difesa e sicurezza, in attuazione della direttiva 2009/81/CE" e s.m.i. del D. Lgs- 76/2020;
- Il D.P.R. 15/11/2012, n. 236 recante "Regolamento recante disciplina delle Attività del Ministero della Difesa in materia di lavori, servizi e forniture, a norma dell'art. 196 del D.Lgs 12/04/2006 n. 163;
- Il D. Lgs. 31/03/2023, n. 36 recante "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici" e s.m.i.;
- Il D.P.R. 13/03/2013, n. 49 recante "Regolamento per la disciplina delle attività del Ministero della Difesa in materia di lavori, servizi e forniture militari, a norma dell'art. 4 comma 1 del D.Lgs 15/11/2011 n° 208";
- La Pubblicazione SGD-G-012 "Istruzioni tecnico-applicative al regolamento per l'amministrazione e la contabilità degli organismi della Difesa" Ed. Gennaio 2007;
- La delibera dell'Autorità Nazionale Anticorruzione nr. 262 del 20/06/2023 recante "Adozione del provvedimento di cui all'articolo 24, comma 4, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 d'intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e con l'Agenzia per l'Italia Digitale";
- La delibera dell'Autorità Nazionale Anticorruzione nr. 582 del 13/12/2023 recante "Adozione comunicato relativo all'avvio del processo di digitalizzazione";
- Il foglio di Mariugcra nr. 0013621 in data 06.12.2023 – "Incentivi alle funzioni tecniche"
- Il foglio n. 2204 in data 26.02.2024 di Mariugcra – Linee guida per le procedure acquisitive in ambito M.M.;
- Il foglio n. 12946 in data 27/11/2025 di Mariugcra – Disposizioni amministrative per la riorganizzazione amministrativa di Maristaeli Catania quale struttura Operativa Periferica, ai sensi della circolare MEF/RGS n. 28/2018;
- L'Atto Dispositivo n. 1 del 02.01.2026 del Comandante di Maristaeli Catania e l'Atto Dispositivo n. 2 del 02.01.2026 del Capo Servizio Amministrativo e ss.mm.ii.;

VISTA - La proposta di acquisto del Servizio Supporto Generale e Automobilistico - Uff. Combustibile PA 15 del 15/10/2026;

TENUTO CONTO

☒ Che l'importo presunto di € 7.550,00 IVA Inclusa trova imputabilità sul Cap. 4383/3 dell'E.F. 2026;
☐ Che l'importo di cui sopra è comprensivo della quota riguardante gli incentivi alle funzioni tecniche, pari a €_____, per una percentuale del __;
☒ Rientra nei volumi programmatici di cui alla UEP 948/2026/3956 ;
☐ In mancanza della copertura finanziaria, si procederà, per ragioni d'urgenza, ad effettuare apposita indagine di mercato con "riserva di aggiudicazione", salva successiva copertura finanziaria della predetta spesa sul pertinente capitolo di bilancio;
☐ La specialità della prestazione e l'entità della spesa fanno ritenere inadeguato e, comunque, non proficuo il ricorso alle ordinarie procedure contrattuali per i tempi alle stesse inevitabilmente connessi;
☐ I beni da acquisire/lavori da eseguire sono soggetti a privativa industriale/regime di esclusività ad opera della Ditta _____, di _____ (__), in quanto brevettataria/costruttrice/concessionaria dei beni di cui trattasi;
☒ Che si procederà con Trattativa Diretta con la Ditta OIENI BENEDETTO, in quanto in convenzione Consip "Carburanti extra rete e gasolio da riscaldamento 13 – lotto 17 del 10/10/2024;
☐ Che la CONSIP S.p.a. in data _____ ha stipulato una convenzione generale, ai sensi dell'art. 26 della legge 488/99 per l'acquisto di bene/servizi analoghi a quelli oggetto della presente richiesta;

SI RICHIEDE

L'autorizzazione a procedere a quanto riportato in argomento, mediante ricorso ad affidamento diretto, secondo le modalità dettate dall'art. 50 comma 1 lettera b) del D.Lgs n. 36/2023 e s.m.i.

Catania, 15/10/2026

IL CAP SERVIZIO AMMINISTRATIVO
C.C. (CM) Marco SILIPIGNI

VISTO
IL COMANDANTE
C.V. Andrea BORGH

MARINA MILITARE
STAZIONE ELICOTTERI M.M. FONTANAROSSA CATANIA - DISTACCAMENTO
ATTO AUTORIZZATIVO N° 853 IN DATA 16/10/2026

ARGOMENTO: Approvigionamento di 6.100 Lt di gasolio da riscaldamento.

IL COMANDANTE

VISTI:
- Il RR. DD. del 18/11/1923, n. 2440 e del 23/05/1924, n. 827;
- Il D.P.R. 15/03/2010, n. 90 recante "T.U.O.M." - Testo Unico delle disposizioni regolamentari in materia di Ordinamento Militare e s.m.i.;
- Il D.Lgs 15/03/2010, n. 66 recante "Codice dell'Ordinamento Militare" e s.m.i.;
- Il D. Lgs 15/11/2011, n. 208 recante "Disciplina dei contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e forniture nei settori della difesa e sicurezza, in attuazione della direttiva 2009/81/CE"
- Il D.P.R. 15/11/2012, n. 236 recante "Regolamento recante disciplina delle Attività del Ministero della Difesa in materia di lavori, servizi e forniture, a norma dell'art. 196 del D.Lgs 12/04/2006 n. 163;
- Il D. Lgs. 31/03/2023, n. 36 "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici" e s.m.i.;
- Il D.P.R. 13/03/2013, n. 49 recante "Regolamento per la disciplina delle attività del Ministero della Difesa in materia di lavori, servizi e forniture militari, a norma dell'art. 4 comma 1 del D.Lgs 15/11/2011 n° 208";
- La pubblicazione SGD-G-012 "Istruzioni tecnico-applicative al regolamento per l'amministrazione e la contabilità degli organismi della Difesa" Ed. Gennaio 2007;
- La pubblicazione CINCNAV AMM 001 NC, Edizione 2021;
- Il foglio n. 2204 in data 26.02.2024 di Mariugera – Linee guida procedure acquisitive in ambito M.M.;
- Il foglio n. 12946 in data 27/11/2025 di Mariugera – Disposizioni amministrative per la riorganizzazione amministrativa di Maristaeli Catania quale Struttura Operativa Periferica, ai sensi della circolare MEF/RGS n. 28/2018;
- L'Atto Dispositivo n. 1 del 02.01.2026 del Comandante di Maristaeli Catania e l'Atto Dispositivo n. 2 del 02.01.2026 del Capo Servizio Amministrativo;

ATTESO: Che l'art. 50 e relativo allegato II.1 articolo 1 del D.Lgs. n. 36/2023 stabilisce che prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici le Stazioni Appaltanti determinano di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione;

VISTA: La proposta d'acquisto del Servizio Supporto Generale e Automobilistico - Uff. Combustibile PA 15 del 15/10/2026;
La richiesta di procedura in economia del Capo Servizio Amministrativo;

CONSTATATO: Che la spesa sopra individuata rientra nelle previsioni di cui all'articolo 129 del D.P.R. n. 236/2012 e che l'importo di cui all'oggetto è contenuto nei limiti di cui all'articolo 130 del D.P.R. n. 236/2012;

CONSIDERATO: Che, nel caso di specie, il ricorso alla procedura in economia consente di risparmiare costi e tempi rispetto alle normali procedure contrattuali;
che si procederà con Trattativa Diretta con la Ditta OIENI BENEDETTO, in quanto in convenzione Consip "Carburanti extra rete e gasolio da riscaldamento 13 – lotto 17 del 10/10/2024;

TENUTO CONTO Che l'importo di € 7.550,00 IVA inclusa trova copertura sul Cap. 4383/3 e rientra nei volumi programmatici di cui alla UEP 948/2026/3956;

A U T O R I Z Z A

Il Capo Servizio Amministrativo ad effettuare gli atti di gestione di propria competenza per l'acquisizione di quanto in oggetto con ricorso (ad affidamento diretto secondo le modalità dettare dall'art. 50 comma 1 lettere a) e b) del D.Lgs n. 36/2023) entro il limite di spesa di € 7.550,00 , I.V.A. inclusa per la successiva stipula di un atto negoziale che assicuri in tempi rapidi quanto richiesto.
Il Responsabile Unico del Progetto, nonché della fase di affidamento ai sensi dell'art. 15 del D. Lgs. 36/2023 è il C.C. Marco SILIPIGNI.
Il Responsabile del procedimento in fase di programmazione, progettazione ed esecuzione ai sensi dell'art. 15 comma 4 del D. Lgs. 36/2023 è il .

IL COMANDANTE
C.V. Andrea BORGH

VISTO
IL CAPO SERVIZIO AMMINISTRATIVO
C.C. (CM) Marco SILIPIGNI

acquistinretepa

Elenco dei conti correnti dedicati – Carburanti extrarete e gasolio da riscaldamento 13 – lotto 17

Conformemente alla normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, si riporta di seguito il conto corrente dedicato:

Fornitore	Nominativo	Codice Fiscale	IBAN
OIENI BENEDETTO & C. SRL	-	-	IT74J0200882490000500006394

Ultimo aggiornamento: 22/11/2024

INFORMAZIONI SULLA PROCEDURA DI ACQUISTO

Nr. Procedura	1711815
Codice Ident. Gara (CIG)	BD63AB4304
Codice Unico di Progetto (CUP)	
	Non presente
Finanziamento (Fonte/Fondo/Quota)	
	Non presente
Strumento di acquisto	Convenzione
Iniziativa/Bando	Carburanti extrarete e gasolio da riscaldamento 13 Lotto 17 - Gasolio da riscaldamento Sicilia - Gasolio da riscaldamento Sicilia-ordine diretto

INFORMAZIONI SULLA FASE DELLA PROCEDURA

Nr. fase	9235372	Data creazione	15/10/2026 22:28
Nome fase	Contratto		
Giorni per accettazione	4 giorni lavorativi a partire dalla data di invio		
Giorni per annullamento	1 giorno lavorativo a partire dalla data di invio		

Firmato Digitalmente da/Signed by:
MARCO SILIPIGNI
In Data/On Data:
venerdì 16 ottobre 2026 09:11:08

QUESTO DOCUMENTO NON HA VALORE SE PRIVO DELLA SOTTOSCRIZIONE A MEZZO FIRMA DIGITALE

DATI DELL'AMMINISTRAZIONE

Ente acquirente	MARISTAELI FONTANAROSSA CATANIA
Ufficio	SERVIZIO AMMINISTRATIVO
Codice fiscale	80014180873
Codice univoco ufficio iPA	DE1XEA
Indirizzo sede	SS. 13 STRADA Z.I. PIANO D'ARCI CATANIA
Città	95100 - CATANIA(CT)
Recapito telefonico	+390957358340
Email	marco1.silipigni@marina.difesa.it
Punto Ordinante	MARCO SILIPIGNI / CF: SLPMRC83S27C351L

QUESTO DOCUMENTO NON HA VALORE SE PRIVO DELLA SOTTOSCRIZIONE A MEZZO FIRMA DIGITALE

FORNITORE CONTRAENTE

Soggetto contraente	OIENI BENEDETTO & C. S.R.L.
Ragione sociale	OIENI BENEDETTO & C. S.R.L.
Forma societaria	SRL
Partita Iva	01777490838
Indirizzo sede	C.DA CICE'
Città	98073 - MISTRETTA(ME)
Recapito telefonico	3355833203
Email	OIENISAS@LIBERO.IT

INFORMAZIONI DI CONSEGNA E FATTURAZIONE

Indirizzo di consegna	SS. 13 STRADA Z.I. PIANO D'ARCI CATANIA, CATANIA(CATANIA)
Indirizzo di fatturazione	SS. 13 STRADA Z.I. PIANO D'ARCI CATANIA, CATANIA(CATANIA)
Modalità di pagamento	Non presente

NOTE

Consegna 21/10/2026

ULTERIORI INFORMAZIONI

Inserire l'allegato all'ordinativo di fornitura	ORDINATIVO GASOLIO RISCALDAMENTO.xls
L'Amministrazione deve indicare la tipologia di accisa che deve essere applicata al prodotto oggetto dell'Ordinativo di fornitura	agevolata
Tempo di pagamento inferiore rispetto a quanto indicato nel contratto	NO
L'amministrazione è obbligata alla registrazione alla piattaforma per la certificazione dei crediti	non obbligata
L'Amministrazione deve dichiarare, per il consumo di Gasolio da Riscaldamento, il diritto o meno alle agevolazioni di cui alla Legge n. 448/1998, art. 8 comma 10 lettera c) e ss.mm.ii	SI

QUESTO DOCUMENTO NON HA VALORE SE PRIVO DELLA SOTTOSCRIZIONE A MEZZO FIRMA DIGITALE

L'Amministrazione deve indicare se rientra a meno tra gli Organismi di diritto pubblico di cui art. 1, c. 1, lett. e dell'Allegato I.1, D.Lgs. n. 36/2023	SI
Registrazione alla "Piattaforma per la certificazione dei crediti"	SI
Bonifico Sepa Direct	SI
Inserire i termini di pagamento. Ai sensi dell'art.4 c.5 D.Lgs. 231 del 9/10/2002, l'opzione "60 GG" è riservata esclusivamente a "Enti pubblici che forniscono assistenza sanitaria" e "Imprese pubbliche tenute al rispetto dei requisiti di trasparenza di cui al D.Lgs. 333 del 11/11/2003	30 gg data ricevimento fattura
Se hai necessità di allegare un documento utilizza questo spazio	ORDINATIVO GASOLIO RISCALDAMENTO _1_.xls.p7m
Opzione preventiva autorizzazione cessione crediti	NO

QUESTO DOCUMENTO NON HA VALORE SE PRIVO DELLA SOTTOSCRIZIONE A MEZZO FIRMA DIGITALE

Riepilogo economico

Codice articolo	Descrizione	Prezzo	Quantità	Aliquota IVA %	Importo IVA esclusa
GAS_CE13_L17	gasolio da riscaldamento	Non presente	6100	Non presente	Non presente

Totale ordine(IVA esclusa)	Non presente
Totale sconti applicati	Non presente
Totale IVA	Non presente
Totale ordine (IVA inclusa)	**Non presente**

QUESTO DOCUMENTO NON HA VALORE SE PRIVO DELLA SOTTOSCRIZIONE A MEZZO FIRMA DIGITALE

ARTICOLO PRINCIPALE

Codice articolo	GAS_CE13_L17
Nome commerciale	gasolio da riscaldamento
Centro di costo	Non presente
Scheda Tecnica	11149 - Gasolio da riscaldamento

Caratteristiche

Codice articolo produttore: durata-01 - **Nome commerciale**: gasolio da riscaldamento - **Descrizione tecnica**: Gasolio da riscaldamento Norma UNI CTI 6579 ultima edizione e/o Norma UNI EN 590 ultima edizione. La fornitura del combustibile da riscaldamento avviene a cura del Fornitore presso le sedi e/o i distaccamenti delle Amministrazioni Contraenti, ubicati all'interno del lotto di riferimento - **Unità di vendita**: litro - **Area di consegna o erogazione**: SICILIA - **Codice articolo convenzione**: GAS_CE13_L17 - **Tipo contratto**: acquisto - **Codice CPV**: 09100000-0: Combustibili - **Acquisti verdi**: NO - **Tipo carburante**: gasolio da riscaldamento

QUESTO DOCUMENTO NON HA VALORE SE PRIVO DELLA SOTTOSCRIZIONE A MEZZO FIRMA DIGITALE

Disciplina ed altri elementi applicabili al presente contratto

DISCIPLINA ED ALTRI ELEMENTI APPLICABILI AL SEGUENTE CONTRATTO: vista la Convenzione per la fornitura di Carburanti per Autotrazione e Gasolio da Riscaldamento mediante consegna a domicilio edizione 13 stipulata ai sensi dell'art. 26 della Legge n. 488 del 23 dicembre 1999 s.m.i. dalla Consip S.p.A. con Dieni Benedetto & C. S.r.l.; considerati i termini, le modalità e le condizioni tutte stabilite nella Convenzione; DICHIARA di aderire alla Convenzione, che conosce compiutamente, e di accettare tutte le condizioni normative ed economiche ivi previste; ORDINA ai sensi e per gli effetti della normativa sopra richiamata nonché delle disposizioni tutte di cui alla predetta Convenzione, la fornitura di gasolio da riscaldamento descritta nell'Ordine Diretto di Acquisto e nel modulo allegato. OPZIONE PAGAMENTO ANTICIPATO Nel caso sia stato selezionato "SI" nel campo "OPZIONE PAGAMENTO ANTICIPATO" dell'Ordine Diretto di Acquisto, l'Amministrazione si impegna a saldare la/e fattura/e in anticipo sui termini di pagamento. Per l'effetto, il Fornitore riconosce uno sconto pari a 3,00 Euro/klitro. OPZIONE PAGAMENTO CON ADDEBITO DIRETTO SEPA DIRECT DEBIT (SDD)Nel caso sia stato selezionato "SI" nel campo "OPZIONE PAGAMENTO CON ADDEBITO DIRETTO SEPA DIRECT DEBIT (SDD)" dell'Ordine Diretto di Acquisto, l'Amministrazione si impegna ad effettuare il pagamento delle fatture mediante addebito diretto Sepa Direct Debit (SDD) e a trasmettere, debitamente compilata, la documentazione di autorizzazione necessaria per l'attivazione dell'opzione, preventivamente inviata dal Fornitore. Per l'effetto, il Fornitore riconosce uno sconto pari a 3,00 Euro/klitro. Nel caso sia stato selezionato "SI" nel campo "ORGANISMO DI DIRITTO PUBBLICO (art. 1, c. 1, lett. e dell'Allegato I. 1, D.Lgs. n. 36/2023)" dell'Ordine Diretto di Acquisto, l'Amministrazione dichiara di essere un soggetto di cui all'art. 10, comma 17 e riconosce al Fornitore la facoltà di cui al medesimo articolo. DIRITTO ALLE AGEVOLAZIONI RIDUZIONE DI CUI ALLA LEGGE N. 448/1998 ART. 8 COMMA 10 LETT. C)Nel caso sia stato selezionato "SI" nel campo "DIRITTO ALLE AGEVOLAZIONI RIDUZIONE DI CUI ALLA LEGGE N. 448/1998 ART. 8 COMMA 10 LETT. C) e ss.mm.ii." dell'Ordine Diretto di Acquisto, l'Amministrazione dichiara di aver diritto alle agevolazioni sul prezzo del gasolio da riscaldamento previste dall'Art. 8, comma 10, lettera C, della legge 23/12/98 n. 448 e che il Prodotto che intende ritirare verrà impiegato esclusivamente presso l'impianto/gli impianti dell'Unità Utilizzatrice quale combustibile per il riscaldamento. L'Amministrazione si impegna inoltre ad inviare al Fornitore, in formato cartaceo, l'originale della documentazione a comprova del diritto alle agevolazioni del prezzo del gasolio da riscaldamento.

QUESTO DOCUMENTO NON HA VALORE SE PRIVO DELLA SOTTOSCRIZIONE A MEZZO FIRMA DIGITALE

ATTENZIONE

Questo documento non ha valore se privo della sottoscrizione a mezzo firma digitale.

QUESTO DOCUMENTO NON HA VALORE SE PRIVO DELLA SOTTOSCRIZIONE A MEZZO FIRMA DIGITALE

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA'
(Art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)
DA PRODURRE AI FINI DELLA LEGGE N. 136 DEL 13/08/2010

OGGETTO:

Il/La Sottoscritto/a MAMMANA ANTONIO nato a Mistretta il 20/03/1994

residente in TUSA via Nazionale, snc codice fiscale MMMNTN94C20F251G in qualità di LEGALE RAPPRESENTANTE della OIENI BENEDETTO & C. SRL

con sede in MISTRETTA C.DA Cice' Tel.0921 381346 PEC oieni@legalmail.it e-mail oienisas@libero.it

con Codice Fiscale e partita IVA n. 01777490838

consapevole che la falsa dichiarazione comporta responsabilità e sanzioni civili e penali ai sensi dell'art. 76 D.P.R. n. 445/2000,

D I C H I A R A

- che ai sensi dell'art. 3, comma 7, della Legge 13 Agosto 2010, n. 136, è dedicato il seguente conto corrente bancario/postale:

Numero conto corrente: 000500006394

Istituto di Credito: UNICREDIT

Agenzia: SANT'AGATA DI MILITELLO

IBAN: IT 74 J 02008 82490 000500006394

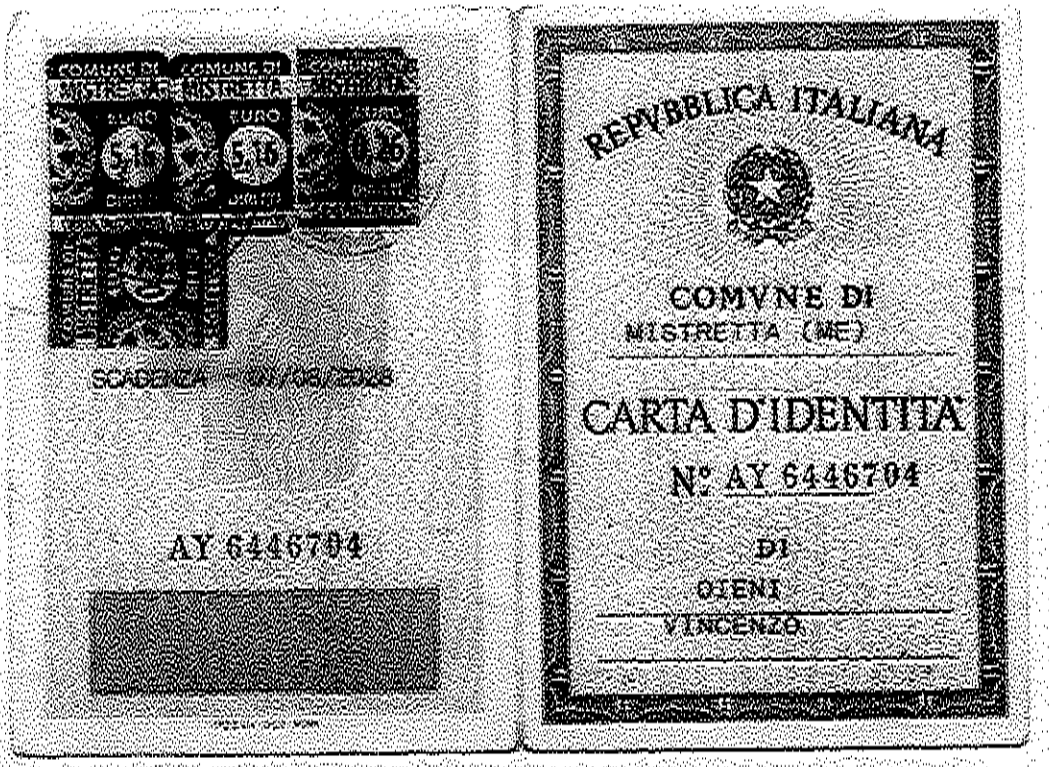
BIC: UNCRITM13A3

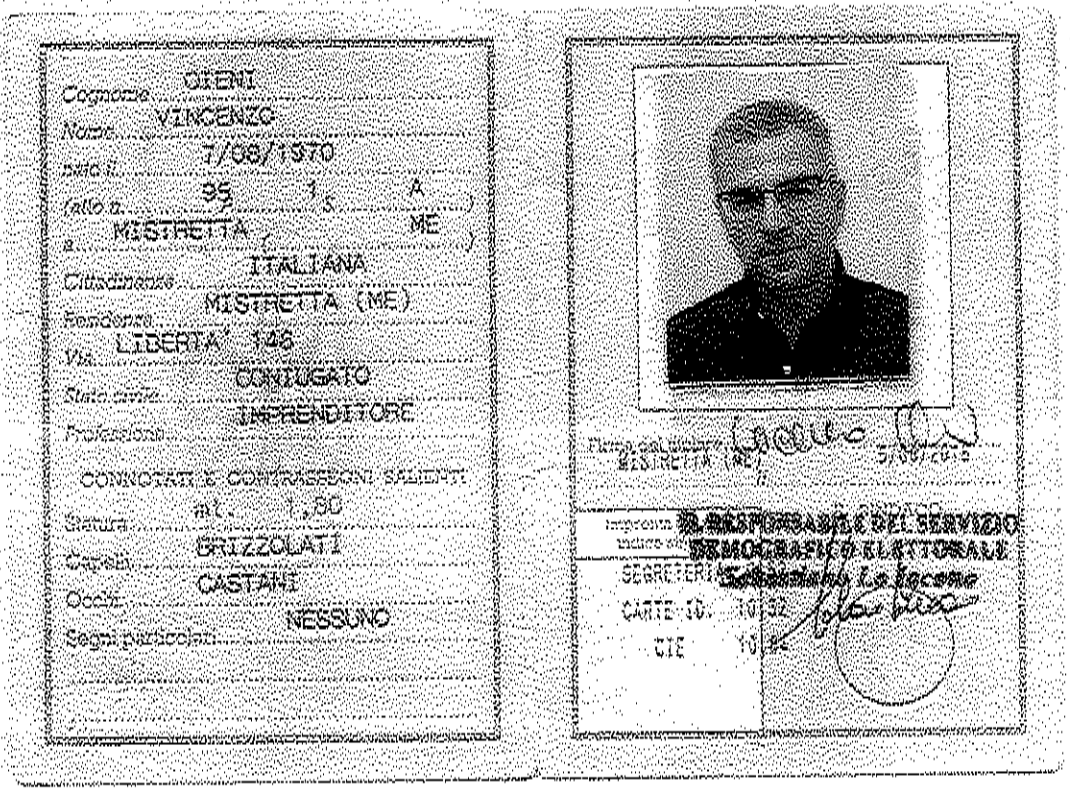
- che i soggetti delegati ad operare sul conto corrente sono:
    - Sig./ OIENI VINCENZO Nato a MISTRETTA il 07/08/1970 Codice Fiscale NOIVCN70M07F251D Residente in MISTRETTA Via LIBERTA', 148
- che ai sensi dell'art. 3 comma 8 della Legge 136 del 13/08/2010 il sottoscritto si assume l'obbligo di rispettare la normativa relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari pena la nullità assoluta dell'atto.

Letto, confermato e sottoscritto il giorno 06/12/2024

Il Sottoscrittore

OIENI BENEDETTO & C. Srl
C.da Cicè
98073 Mistretta (Me)
P. Iva 01777490838


COMUNE DI MISTRETTA
SCADENZA
AY 6446704
REPVBBLICA ITALIANA
COMVNE DI
MISTRETTA (ME)
CARTA D'IDENTITA'
N° AY 6446704
DI
OIENI
VINCENZO


Cognome OIENI
Nome VINCENZO
nato il 7/08/1970
(atto n. 95 P. 1 S. A
a MISTRETTA (ME)
Cittadinanza ITALIANA
Residenza MISTRETTA (ME)
Via LIBERTA' 146
Stato civile CONIUGATO
Professione IMPRENDITORE
CONNOTATI E CONTRASSEGNI SALIENTI
Statura mt. 1,80
Capelli GRIZZOLATI
Occhi CASTANI
Segni particolari NESSUNO
MISTRETTA (ME)
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
DEMOGRAFICO ELETTORALE
CARTE ID. 10/32
CIE 10/32

TOSA (ME)

172

VERDI

PASSAPORTO

REPUBBLICA ITALIANA

YB8937296

20 MAR/MAR 1994

MISTRETTA (ME)

19 LUG/JUL 2022

19 LUG/JUL 2032

P<ITASALAMANNA<<ANTONIO<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
YB8937296<1ITA9403282M3207187<<<<<<<<<<<<<<08

CARBURANTI EXTRARETE E GASOLIO DA RISCALDAMENTO ED. 13 - MODULO ALLEGATO (ALLEGATO 1) ALL' ORDINATIVO DI FORNITURA

Nr. Identificativo Ordinativo di Fornitura generato dal Sistema	Responsabile del Procedimento Amministrativo, nominato si sensi dell'art. 10 del D.Lgs. n. 163/2006
9235372	**C.C. SILIPIGNI MARCO** marco1.silipigni@marina.difesa.it TEL 0957358340 - 3466045736 E-mail **maristaeli.catania@postacert.difesa.it**
Dati anagrafici Amministrazione Contraente **Ragione Sociale** **STAZIONE ELICOTTERIM.M. CATANIA**	**Organismo di diritto pubblico (art. 3, c. 26, D.Lgs. N. 163/2006)** NO
Registrazione alla Piattaforma per la Certificazione dei crediti REGISTRATO	**Opzione Pagamento anticipato** NO
Codice Univoco Ufficio (CUU) **DE1XEA**	**Opzione Preventiva autorizzazione cessione crediti** NO
n.b. Nel caso in cui il campo "Codice Univoco Ufficio" non sia stato compilato l'Amministrazione dichiara di rientrarer tra i soggetti al momento facoltizzati di cui all'art. 6 c. 3 del D.M. n. 55 del 3 aprile 2013	**Opzione Pagamento con R.I.D./SEPA** SI
	Incaricato alla ricezione e riferimenti Telefonici C° 2^ LO PRESTI LORENZO 330677097

Dati relativi all'Unità Utilizzatrice / Quantità ordinata per tipologia di prodotto

Denominazione	Via	CAP	Località	Provincia
STAZIONE ELICOTTERI M.M. CATANIA	**13^ Strada Zona Industriale Piano D'arci s.n.c.**	**95100**	**Catania**	**Catania**

Tipologia Carburante per autotrazione	Litri Ordinati	Giorno di consegna	Orario di consegna	Codice Serbatoio / Deposito
SOLIO PER RISCALDAMENTO AD ACCISA AGEVOLATA FORZE ARMA	6.100	**21/10/2026**	Mattina (08.00 - 13.00)	//

Note

Si chiede di fornire nr 3 contenitori per campionatura - La fornitura sarà distribuita su 4 serbatoi e necessitano relativi scontrini.

n.b. Nel caso in cui l'Amministrazione scelga il prodotto BENZINA SENZA PIOMBO ACCISA AGEVOLATA FORZE ARMATE / GASOLIO AUTOTRAZIONE ACCISA AGEVOLATA FORZE ARMATE / GASOLIO "ARTICO" AUTOTRAZIONE ACCISA AGEVOLATA FORZE ARMATE, l'Unità Utilizzatice (l'ufficio decentrato e/o distaccato dell'Amministrazione per il quale viene emesso l'Ordinativo di Fornitura), all'atto dell'erogazione del prodotto, dovrà consegnare in originale al Fornitore la dichiarazione di cui Allegato 3

IL CAPO SERVIZIO AMMINISTRATIVO
C.C. (CM) Marco SILIPIGNI

consip

CONVENZIONE PER LA FORNITURA DI CARBURANTI PER AUTOTRAZIONE EXTRARETE E GASOLIO DA RISCALDAMENTO, ED. 13, AI SENSI DELL'ARTICOLO 26, LEGGE 23 DICEMBRE 1999 N. 488 E S.M.I. E DELL'ARTICOLO 58, LEGGE 23 DICEMBRE 2000 N. 388 – ID 2719

LOTTO 17

CIG A030EE5177

TRA

Consip S.p.A. a socio unico – con sede legale in Roma, via Isonzo 19/E – 00198, capitale sociale Euro 5.200.000,00= i.v., iscritta al registro delle imprese di Roma al n. 05359681003, coincidente con il numero di codice fiscale/P.IVA 05359681003, in persona dell'Amministratore Delegato e legale rappresentante, Avv. Marco Reggiani, domiciliato per la carica presso la sede sociale, giusta poteri allo stesso conferiti dalla deliberazione di aggiudicazione del Consiglio di Amministrazione del 5 agosto 2024 (nel seguito per brevità anche "***Consip***")

E

Oieni Benedetto S.r.l., sede legale in Mistretta (ME), Contrada Cicé, SNC, Capitale sociale Euro 1.177.526,50, i.v. iscritta al Registro delle Imprese di Messina al n. 01777490838, P. IVA 01777490838, domiciliata ai fini del presente atto in Mistretta (ME), Contrada Cicé, SNC, in persona del legale rappresentante, Sig. Antonio Mammana, come da poteri allo stesso conferiti dalla delibera assembleare del 6 settembre 2024 (nel seguito per brevità anche "***Fornitore***" o "**Impresa**");

PREMESSO

a) che l'art. 26, Legge 23 dicembre 1999, n. 488, ha affidato al Ministero dell'Economia e delle Finanze – già Ministero del Tesoro e Bilancio e della Programmazione Economica – (nel seguito per brevità anche "***Ministero***"), il compito di stipulare, nel rispetto della vigente normativa in materia di scelta del contraente, Convenzioni con le quali il fornitore prescelto si impegna ad accettare Ordinativi di Fornitura deliberati dalle pubbliche amministrazioni individuate dall'art. 1, D.Lgs. 165/2001, nonché dai soggetti che ai sensi della normativa vigente (es. i soggetti di cui all'art. 2, comma 573 Legge 244/07 e i movimenti politici, ex art. 24, comma 3, L. n. 289/2002) sono legittimati ad utilizzare la Convenzione. Le predette pubbliche amministrazioni ed i predetti soggetti utilizzano la Convenzione sino a concorrenza del quantitativo massimo complessivo stabilito dalla Convenzione medesima ed ai prezzi e condizioni ivi previsti;
b) che con propri Decreti Ministeriali del 24 febbraio 2000 e del 2 maggio 2001, il Ministero ha affidato a Consip , tra l'altro, l'assistenza nella pianificazione e nel monitoraggio dei fabbisogni di beni e servizi delle Pubbliche Amministrazioni, la conclusione per conto del Ministero medesimo e delle altre Pubbliche Amministrazioni delle Convenzioni per l'acquisto di beni e servizi di cui all'art. 26, Legge 23 dicembre 1999, n. 488, nonché la realizzazione e la gestione del sistema di controllo e verifica dell'esecuzione delle Convenzioni medesime, anche attraverso soluzioni organizzative, servizi informatici, telematici e logistici necessari alla compiuta realizzazione del sistema stesso, anche attesa

la necessità di realizzare il monitoraggio dei consumi ed il controllo della spesa pubblica con l'uso di nuove tecnologie e soluzioni organizzative innovative e segnatamente attraverso strumenti di "*Information Technology*";

c) che, in attuazione di quanto sopra, nonché in esecuzione di quanto previsto nella Convenzione sottoscritta in data 13 febbraio 2020 tra il Ministero e Consip, quest'ultima ha il compito, tra l'altro, di eseguire i servizi compresi quelli informatici, telematici e di consulenza, necessari alla progettazione, sviluppo e realizzazione delle Convenzioni, di gestire le procedure per la conclusione delle medesime Convenzioni e dei relativi Ordinativi di Fornitura, nonché di svolgere le attività di monitoraggio dell'esecuzione delle obbligazioni e delle prestazioni, oggetto delle Convenzioni medesime e dei singoli contratti attuativi;

d) che il sistema introdotto dall'art. 26, Legge 23 dicembre 1999, n. 488 e dall'art. 58, Legge 23 dicembre 2000, n. 388, non modifica la disciplina vigente in tema di adozione della deliberazione di acquisto, né di impegno di spesa da parte delle Pubbliche Amministrazioni;

e) che la stipula della presente Convenzione non vincola in alcun modo le Amministrazioni Pubbliche, né tantomeno Consip, all'acquisto di quantitativi minimi o predeterminati di beni e/o servizi, bensì dà origine unicamente ad un obbligo del Fornitore di accettare, fino a concorrenza del quantitativo massimo stabilito, gli Ordinativi di Fornitura deliberati dalle Amministrazioni Pubbliche che utilizzano la presente Convenzione nel periodo della sua validità ed efficacia, e di dare esecuzione ai contratti di fornitura;

f) che i singoli contratti attuativi vengono conclusi a tutti gli effetti tra le Amministrazioni Contraenti ed il Fornitore attraverso l'emissione degli Ordinativi di Fornitura secondo le modalità ed i termini indicati nelle Condizioni Generali; nei predetti Ordinativi di Fornitura saranno indicati l'esatto quantitativo della fornitura richiesta ed il luogo di esecuzione;

g) che Consip, in esecuzione dei compiti assegnati ad essa dal Ministero, nel rispetto dei principi in materia di scelta del contraente, ha ravvisato la necessità di procedere all'individuazione dei fornitori per la prestazione di fornitura di carburanti per autotrazione extrarete e gasolio da riscaldamento per le Pubbliche Amministrazioni, attraverso una procedura aperta svolta in ambito comunitario suddivisa in n. 18 Lotti e indetta con Bando di gara pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 148 del 27/12/2023 e nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea n. S-247 del 22/12/2023, modificato con Avviso di rettifica pubblicato sulla G.U.U.E. n. S - 217 del 24/01/2024 sulla G.U.R.I. n. 11 del 26/01/2024.

h) che il Fornitore è risultato aggiudicatario del lotto 17 della procedura di cui sopra a tal fine indetta da Consip e, per l'effetto, il medesimo Fornitore ha espressamente manifestato la volontà di impegnarsi ad effettuare le forniture oggetto della presente Convenzione ed eseguire i contratti attuativi, alle condizioni, modalità e termini stabiliti nel presente atto e nelle Condizioni Generali;

i) che il Fornitore dichiara che quanto risulta dalla presente Convenzione e dai suoi allegati, ivi compreso il Capitolato Tecnico, nonché dal Bando di gara e dal Disciplinare di gara, definisce in modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni da fornire e, in ogni caso, che ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione dell'offerta;

j) che il Fornitore ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula della presente Convenzione che, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale, ivi incluse: i) la garanzia definitiva rilasciata in favore di Consip dalla Revo Insurance S.p.A. ed avente n. 2116787 per un importo di € 110.484,00 = (centodiecimilaquattrocentootantaquattro/00) a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni contrattuali nascenti dalla Convenzione; ii) la garanzia definitiva rilasciata a Consip in favore delle Amministrazioni dalla Revo Insurance S.p.A. ed avente n. 2116872 per un importo di € 165.726,00= (centosessantacinquemilasettecentoventisei/00); a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni contrattuali nascenti dai contratti attuativi; iii) le polizze assicurative per la responsabilità civile rilasciata dalla Generali Italia S.p.A. avente n. 440197585, stipulata con le modalità indicate nel Disciplinare di gara;

k) che la presente Convenzione non è fonte di alcuna obbligazione per Consip nei confronti del Fornitore, salvo quelle espressamente alla stessa riferite, costituendo la medesima Convenzione le condizioni generali del contratto attuativo concluso dalle singole Amministrazioni Contraenti in seguito all'emissione dell'Ordinativo di Fornitura;

l) che il Fornitore, con la seconda sottoscrizione, dichiara, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., di accettare tutte le condizioni e patti contenuti nel presente atto e nelle Condizioni Generali e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni riportate in calce alla presente Convenzione;

m) che la presente Convenzione, compresi i relativi Allegati, viene sottoscritta dalle Parti con firma digitale rilasciata da ente certificatore autorizzato;

Ciò premesso, tra le Parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ARTICOLO 1 - VALORE DELLE PREMESSE E DEGLI ALLEGATI

1. Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse, nelle Condizioni Generali e nella restante parte del presente atto, ivi incluso il Bando di gara ed il Disciplinare di gara, il Capitolato Tecnico e il suo allegato *"Flussi dati per il monitoraggio delle Convenzioni"*, i chiarimenti resi in fase di gara, le Regole del Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione, il Flusso dati per le Commissioni a carico del Fornitore, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale e sono fonte delle obbligazioni della presente Convenzione per effetto della sua sottoscrizione. Tali documenti sono disponibili al seguente link: https://www.consip.it/bandi-di-gara/gare-e-avvisi/gara-carburanti-extrarete-13-e-gasolio-da-riscaldamento-ed13, ad eccezione delle Regole di e-procurement consultabili sul sito acquistinretepa.it>chi siamo>come funziona al seguente link: https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/programma_comeFunziona_RegoleSistema.html
2. Costituiscono, altresì, parte integrante e sostanziale della Convenzione: l'Allegato "**A**" (Offerta Economica del Fornitore), l'Allegato "**B**" (Condizioni Generali), l'Allegato "**C**" (Patto di integrità).

ARTICOLO 2 - ALTRE DEFINIZIONI

1. Ferme restando le definizioni contenute nelle Condizioni Generali, nell'ambito della

Convenzione, si intende per:

a) ***Capitolato Tecnico***: il documento che disciplina, per gli aspetti tecnici, la fornitura di carburanti extrarete e gasolio da riscaldamento per le Pubbliche Amministrazioni;

b) ***Offerta Economica:*** il documento di cui all'Allegato "**A**";

c) ***Condizioni Generali:*** il documento di cui all'Allegato "**B**";

d) ***Prodotto:*** uno tra le diverse tipologie di carburante o combustile di cui al paragrafo 2 del Capitolato Tecnico;

e) ***Fornitore:*** l'impresa o il raggruppamento temporaneo o il consorzio di imprese risultato aggiudicatario del lotto 17 della procedura di gara di cui alle premesse e che conseguentemente sottoscrive la Convenzione, obbligandosi a quanto nella stessa previsto;

f) ***Lotto:*** l'ambito territoriale e merceologico definito in funzione della tipologia di Prodotto erogato e dell'area geografica rifornita, raggiungibile tramite trasporto su gomma e marittimo di linea (traffico merci), come di seguito specificato:

Lotto	Prodotto	Regioni
1	Benzina Super Senza Piombo; Gasolio autotrazione; Gasolio autotrazione "Artico"	Valle d'Aosta, Piemonte, Liguria
2	Benzina Super Senza Piombo; Gasolio autotrazione; Gasolio autotrazione "Artico"	Lombardia, Emilia - Romagna
3	Benzina Super Senza Piombo; Gasolio autotrazione; Gasolio autotrazione "Artico"	Friuli - Venezia Giulia, Trentino - Alto Adige, Veneto
4	Benzina Super Senza Piombo; Gasolio autotrazione; Gasolio autotrazione "Artico"	Marche, Toscana, Umbria
5	Benzina Super Senza Piombo; Gasolio autotrazione; Gasolio autotrazione "Artico"	Lazio, Abruzzo
6	Benzina Super Senza Piombo; Gasolio autotrazione; Gasolio autotrazione "Artico" (esclusivamente nella regione Molise e se offerto nella regione Puglia)	Puglia, Molise
7	Benzina Super Senza Piombo; Gasolio autotrazione; (se offerto - Gasolio autotrazione "Artico")	Campania, Basilicata, Calabria
8	Benzina Super Senza Piombo; Gasolio autotrazione; (se offerto - Gasolio autotrazione "Artico")	Sicilia
9	Benzina Super Senza Piombo; Gasolio autotrazione; (se offerto - Gasolio autotrazione "Artico")	Sardegna
10	Gasolio da riscaldamento; Gasolio da riscaldamento "Artico"	Valle d'Aosta, Piemonte, Liguria

11	Gasolio da riscaldamento; Gasolio da riscaldamento "Artico"	Lombardia, Emilia - Romagna
12	Gasolio da riscaldamento; Gasolio da riscaldamento "Artico"	Friuli -Venezia Giulia, Trentino -Alto Adige, Veneto
13	Gasolio da riscaldamento; Gasolio da riscaldamento "Artico"	Marche, Toscana, Umbria
14	Gasolio da riscaldamento; Gasolio da riscaldamento "Artico"	Lazio, Abruzzo
15	Gasolio da riscaldamento; Gasolio da riscaldamento "Artico" (esclusivamente nella regione Molise e se offerto nella regione Puglia)	Puglia, Molise
16	Gasolio da riscaldamento; (se offerto Gasolio da riscaldamento "Artico")	Campania, Basilicata, Calabria
17	Gasolio da riscaldamento; (se offerto Gasolio da riscaldamento "Artico")	Sicilia
18	Gasolio da riscaldamento; (se offerto Gasolio da riscaldamento "Artico")	Sardegna

g) ***Quantitativo massimo della Convenzione***: il quantitativo massimo (o massimale iniziale) della fornitura entro il cui limite le Amministrazioni Contraenti si approvvigionano indifferentemente delle tipologie di Prodotto previste e segnatamente:
   - per il Lotto 17 pari a litri 12.000.000,00;

h) ***Organismo di Ispezione (o Ente Terzo):*** il soggetto accreditato secondo le norme UNI CEI EN ISO/IEC 17020 che effettua le verifiche ispettive;

i) ***Data di Consegna:*** il termine massimo entro il quale il Fornitore è tenuto ad effettuare la consegna di Prodotto, così come definita al paragrafo 2 del Capitolato Tecnico;

j) ***Luogo di Consegna:*** il luogo presso il quale il Fornitore deve effettuare la consegna di Prodotto richiesto, così come definita al paragrafo 2 del Capitolato Tecnico;

k) ***Unità Utilizzatrice:*** la sede o l'ufficio dell'Amministrazione contraente.

2. Le espressioni riportate negli Allegati al presente atto e nelle Condizioni Generali hanno il significato, per ognuna di esse, specificato nei medesimi Allegati e nelle Condizioni Generali, tranne qualora il contesto delle singole clausole della Convenzione e/o delle Condizioni Generali disponga diversamente.

ARTICOLO 3 - DISCIPLINA APPLICABILE E CRITERIO DI PREVALENZA

1. La presente Convenzione è regolata:
   a) dalle Condizioni Generali e dai documenti, atti e normative ivi richiamati;
   b) da quanto previsto nella presente Convenzione, dagli atti, dai documenti e dalle normative ivi richiamati.
2. In caso di discordanza tra quanto previsto nella presente Convenzione e quanto contenuto nelle Condizioni Generali, prevarranno le previsioni contenute nella presente Convenzione.
3. Nel caso in cui dovessero sopraggiungere provvedimenti di pubbliche autorità dai contenuti non suscettibili di inserimento di diritto nella Convenzione e nei Contratti attuativi e che fossero parzialmente o totalmente incompatibili con la Convenzione e/o con i Contratti di

Fornitura, Consip e/o le Amministrazioni Contraenti da un lato e il Fornitore dall'altro potranno concordare le opportune modifiche ai su richiamati documenti sul presupposto di un equo contemperamento dei rispettivi interessi e nel rispetto dei criteri di aggiudicazione della gara.

ARTICOLO 4 - OGGETTO DELLA CONVENZIONE

1. La Convenzione definisce la disciplina normativa e contrattuale, comprese le modalità di conclusione ed esecuzione dei singoli Contratti attuativi, relativa alla prestazione da parte del Fornitore e in favore delle singole Amministrazioni Contraenti della fornitura di carburanti per autotrazione extrarete e gasolio da riscaldamento, ivi compresi il monitoraggio dei consumi e il controllo della spesa, mediante l'uso di nuove tecnologie e soluzioni organizzative, attraverso strumenti di "*Information Technology*".
   Con la stipula della Convenzione, il Fornitore si obbliga irrevocabilmente nei confronti delle Amministrazioni Pubbliche, ad eseguire la fornitura del Prodotto con consegna a domicilio presso i serbatoi e/o depositi delle Unità Utilizzatrici siti all'interno del territorio del Lotto tutto nella misura richiesta dalle Amministrazioni Contraenti e, per loro, dai Punti Ordinanti, con gli Ordinativi di Fornitura, sino alla concorrenza del Quantitativo massimo.
2. Il Fornitore prende atto ed accetta che gli Ordinativi di Fornitura saranno inviati dalle Amministrazioni Contraenti con documenti elettronici attraverso il Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione (d'ora innanzi anche "Sistema"), secondo quanto previsto dalle Condizioni Generali di Contratto. Il Fornitore, pertanto, si impegna *i)* ad abilitarsi al Sistema, nel rispetto delle Regole del Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione; *ii)* ad utilizzare il Sistema sulla base di quanto previsto dalla presente Convenzione e nel rispetto delle indicazioni e istruzioni presenti nel Sistema, consentendo alle Amministrazioni Contraenti di inviare i propri Ordinativi di Fornitura e acquistare le forniture oggetto della presente Convenzione.
3. Le predette forniture dovranno essere effettuate con le modalità e alle condizioni stabilite nella presente Convenzione, nelle Condizioni Generali, nel Capitolato Tecnico, nonché nel rispetto di quanto previsto dal Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione e dalle relative Regole.
4. Essendo il Quantitativo massimo di ciascun lotto frutto di una stima relativa al presumibile fabbisogno delle Amministrazioni che utilizzeranno la Convenzione nell'arco temporale di durata della stessa, Consip, ove prima del decorso del termine di durata della Convenzione sia esaurito il predetto Quantitativo massimo, si riserva di incrementare tale quantitativo, alle stesse condizioni, fino a concorrenza del 50% del Quantitativo massimo di ogni lotto, con le seguenti modalità:
   - qualora entro l'ottavo mese dall'attivazione del lotto il quantitativo rimanente risulti compreso tra il 60% ed il 50% del Quantitativo massimo previsto, quest'ultimo sarà incrementato del 20%. Qualora, invece, il quantitativo rimanente, anche eventualmente incrementato, risulti inferiore al 50% del Quantitativo massimo previsto, quest'ultimo sarà incrementato del 50%;
   - qualora tra il nono ed il sedicesimo mese dall'attivazione del lotto il quantitativo rimanente, anche eventualmente incrementato, risulti compreso tra il 30% ed il 20% del Quantitativo massimo previsto, quest'ultimo sarà incrementato del 20%. Qualora,

invece, il quantitativo rimanente, anche eventualmente incrementato, risulti inferiore al 20% del Quantitativo massimo previsto, quest'ultimo sarà incrementato del 50%;

- qualora tra il diciassettesimo ed il ventiquattresimo mese dall'attivazione del lotto il quantitativo rimanente, anche eventualmente incrementato, risulti compreso tra il 20% e il 10% del Quantitativo massimo previsto, quest'ultimo sarà incrementato del 30%. Qualora, invece, il quantitativo rimanente, anche eventualmente incrementato, risulti inferiore al 10% del Quantitativo massimo previsto, quest'ultimo sarà incrementato del 50%.

Si precisa che gli incrementi sopra menzionati dovranno tenere conto delle estensioni già effettuate fino a concorrenza del 50% del Quantitativo massimo (massimale iniziale) di ciascun lotto.

ARTICOLO 5 - MODIFICHE CONTRATTUALI

1. Le modifiche della presente Convenzione e dei Contratti attuativi verranno disposte, ricorrendone i presupposti, ai sensi e nei limiti di quanto previsto dall'art. 120 del Codice oltre che nel rispetto degli obblighi di pubblicazione e comunicazione applicabili.
2. Consip, oltre alle opzioni di cui agli artt. 4 e 6 della presente Convenzione, può apportare le modifiche di cui all'art. 120, comma 1, lettere c) e d) del Codice.
3. Le Amministrazioni contraenti possono:
   a) nei limiti di quanto previsto all'art. 120, comma 2, del Codice, chiedere al Fornitore prestazioni supplementari che si rendano necessarie, ove un cambiamento del contraente produca entrambi gli effetti di cui all'art. 120, comma 1, lettera b) del Codice;
   b) nei limiti di quanto previsto all'art. 120, comma 2, del Codice, apportare modifiche al Contratto attuativo ove siano soddisfatte tutte le condizioni di cui all'art. 120, comma 1, lettera c) del Codice;
   c) apportare modifiche al Contratto attuativo nei limiti e alle condizioni di cui all'art. 120, comma 3 del Codice.

   Nei casi sopra descritti, le Amministrazioni contraenti effettueranno le pubblicazioni e/o le comunicazioni ad ANAC ai sensi dell'art. 120, commi 14 e 15 del Codice.
4. Qualora dovessero sopraggiungere circostanze straordinarie e imprevedibili, estranee alla normale alea, all'ordinaria fluttuazione economica e al rischio di mercato, tali da alterare in maniera rilevante l'equilibrio originario della Convenzione e/o dei Contratti di Fornitura, la parte svantaggiata, che non abbia volontariamente assunto il relativo rischio, avrà diritto alla rinegoziazione delle condizioni contrattuali secondo buona fede, nei limiti e alle condizioni previste dagli artt. 9 e 120, comma 8 del Codice.

ARTICOLO 6 - DURATA

1. Fermo restando quanto previsto nelle Condizioni Generali, la presente Convenzione ha una durata di 24 mesi a decorrere dal 25 novembre 2024; tale durata potrà essere prorogata fino ad un massimo di ulteriori 3 mesi, previa comunicazione scritta di Consip, nell'ipotesi in cui alla scadenza del termine non sia esaurito il Quantitativo massimo, anche eventualmente incrementato, e, comunque, sempre nei limiti del quantitativo massimo stabilito.
   Ferma restando la validità ed efficacia della Convenzione e dei singoli Contratti di Fornitura, attuativi della Convenzione, non sarà più possibile aderire alla Convenzione, qualora sia esaurito il Quantitativo massimo, anche eventualmente incrementato.

2. I singoli Contratti attuativi stipulati dalle Amministrazioni Contraenti mediante Ordinativi di Fornitura, come definiti al paragrafo 2 del Capitolato Tecnico, hanno durata massima di 12 (dodici) mesi. Si specifica, inoltre, che gli stessi dovranno prevedere consegne di Prodotto entro 90 (novanta) giorni dalla data di scadenza della Convenzione. In caso di proroga temporale della stessa, non potranno essere effettuate consegne oltre 90 giorni dalla nuova data di scadenza.
3. In casi eccezionali, le Amministrazioni contraenti potranno in corso di esecuzione prorogare il Contratto di fornitura per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura di individuazione del nuovo contraente se si verificano le condizioni indicate all'art. 120 comma 11 del Codice. In tal caso il Fornitore è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto di fornitura agli stessi prezzi, patti e condizioni previsti nel contratto stesso.

ARTICOLO 7 - OBBLIGAZIONI SPECIFICHE DEL FORNITORE

1. Il Fornitore si impegna, oltre a quanto previsto in altre parti della Convenzione e nelle Condizioni Generali, anche ad assicurare, in tutto il territorio del/dei Lotto/i oggetto della presente Convenzione, l'erogazione del Prodotto nei Luoghi di Consegna ovunque dislocati purché raggiungibili tramite trasporto su gomma e marittimo di linea (traffico merci), secondo le indicazioni impartite dall'Amministrazione Contraente negli Ordinativi di Fornitura e/o nelle Richieste di Approvvigionamento.
2. Il Fornitore s'impegna, oltre a quanto previsto in altre parti della Convenzione e dei suoi allegati, a:

   a) garantire che il Prodotto fornito presenti le caratteristiche fisico – chimiche conformi a quelle fissate dalla normativa di riferimento, anche secondaria, vigente al momento di esecuzione degli Ordinativi di Fornitura e/o delle Richieste di Approvvigionamento;

   b) consegnare il Prodotto secondo le quantità, i tempi e le modalità definiti nel presente documento, nel Capitolato Tecnico e specificamente richiesti negli Ordinativi di Fornitura e/o nelle Richieste di Approvvigionamento;

   c) predisporre tutti gli strumenti e le metodologie, comprensivi della relativa documentazione, atti a consentire alle singole Amministrazioni Contraenti e/o alla Consip S.p.A. di eseguire i controlli di cui al successivo art. 8 e ai paragrafi 6 e 7 del Capitolato Tecnico;

   d) rendere disponibili alle Amministrazioni Contraenti, su loro esplicita richiesta, le schede di sicurezza e igiene ambientale per l'utilizzo del Prodotto ai sensi del Decreto Legislativo 14 marzo 2003, n. 65 e s.m.i..

ARTICOLO 8 - CONSEGNA, ATTIVAZIONE, VERIFICA DI CONFORMITÀ E ACCETTAZIONE

1. La fornitura oggetto di ciascun Ordinativo di Fornitura dovrà essere eseguita dal Fornitore con le modalità stabilite nel Capitolato Tecnico ed esattamente nel Luogo di Consegna indicato nell'Ordinativo di Fornitura e/o nella Richiesta di Approvvigionamento.
2. La consegna di ciascuna fornitura si intende comprensiva di ogni relativo onere e spesa, ivi compresi a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, quelli relativi: a) alla consegna del Prodotto nei diversi Luoghi di Consegna in ragione delle quantità indicate negli Ordinativi di Fornitura e/o nelle Richieste di Approvvigionamento; b) al trasporto con propri mezzi o con mezzi di terzi, in ogni caso idonei all'esatto adempimento contrattuale presso i serbatoi e/o

depositi delle Unità Utilizzatrici; c) alle spese di trasporto, viaggio e di missione per il personale addetto alla esecuzione contrattuale nonché ai connessi oneri assicurativi ad esclusione dei costi relativi all'accesso ad aree che richiedono specifiche abilitazioni (es. aree aeroportuali), che restano di competenza dell'Amministrazione Contraente.

3. In esecuzione di ciascun Contratto di fornitura, il Fornitore dovrà effettuare, pena l'applicazione delle penali di cui oltre, la consegna entro e non oltre il termine perentorio della Data di Consegna. In ogni caso il Fornitore, successivamente alla ricezione dell'Ordinativo di Fornitura o della Richiesta di Approvvigionamento, dovrà concordare con l'Unità Utilizzatrice l'esatto giorno ed orario di consegna. Qualora la consegna non dovesse avvenire entro i termini stabiliti e/o concordati la fornitura potrà essere rifiutata dalle Unità Utilizzatrici.
4. La consegna del Prodotto, oggetto della fornitura, sarà registrata mediante apposito verbale di consegna, di cui al paragrafo 5 del Capitolato Tecnico.
5. Eventuali discordanze quantitative nelle consegne del Prodotto dovranno risultare dal verbale di consegna, fatti salvi gli aspetti relativi alle verifiche qualitative e di rispondenza alle specifiche tecniche del Prodotto come specificato al paragrafo 6 del Capitolato Tecnico.
6. Nel caso in cui, a seguito dei controlli di qualità di cui al paragrafo 6 del Capitolato Tecnico, il Prodotto consegnato non risultasse conforme alle specifiche tecniche di cui al paragrafo 3 del Capitolato Tecnico, l'Amministrazione potrà comunicare al Fornitore il rifiuto (non accettazione) del Prodotto consegnato e potrà applicare la penale di cui all'art. 12, fatto salvo il diritto al risarcimento del maggior danno. In tal caso, il Fornitore sarà obbligato a svolgere le attività di ritiro e bonifica di cui al predetto paragrafo del Capitolato Tecnico e sostituire il Prodotto consegnato con altro conforme alle predette specifiche tecniche, con modalità da concordarsi con l'Unità Utilizzatrice. Tale attività dovrà svolgersi non oltre 3 (tre) giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla comunicazione di rifiuto (o non accettazione), salvo diverso termine espressamente concordato tra la singola Unità Utilizzatrice ed il Fornitore, pena l'applicazione delle penali di cui oltre.
7. Qualora l'Amministrazione eserciti la facoltà di cui al paragrafo 6 del Capitolato Tecnico in relazione alla verifica della temperatura e densità prima dello scarico e risulti uno scostamento della densità a 15°C, rispetto a quella riportata sul Documento di Accompagnamento (DAS, copia cartacea DAS elettronico e/o similari), superiore al nove per mille, l'Amministrazione medesima potrà rifiutare il Prodotto e potrà applicare la penale di cui all'art. 12, fatto salvo il diritto al risarcimento del maggior danno. In tal caso, il Fornitore sarà obbligato a fornire il Prodotto a norma non oltre 3 (tre) giorni naturali e consecutivi dalla comunicazione del rifiuto, salvo diverso termine espressamente concordato tra la singola Unità Utilizzatrice e il Fornitore, pena l'applicazione delle penali di cui oltre.
8. Qualora, a seguito dell'accertamento di cui al paragrafo 7 del Capitolato Tecnico, risulti una differenza tra il numero di litri ordinati (a temperatura ambiente) e il numero di litri effettivamente consegnati (a temperatura ambiente), sarà tollerata una differenza del 3% (tre per cento). Entro tale percentuale, in ogni caso, non si applicherà alcuna penale. Sulle quantità consegnate in meno oltre la suddetta percentuale, si applicherà la penale di cui all'art. 12. Resta inteso che l'Amministrazione Contraente non corrisponderà alcun importo per la parte di fornitura non consegnata. Il Fornitore prende atto che eventuali quantitativi eccedenti detta percentuale potranno essere respinti.

9. Qualora a seguito dell'accertamento di cui al paragrafo 7 del Capitolato Tecnico nel caso di consegna con autocisterne chilolitriche, il livello del liquido fosse inferiore al minimo misurabile - fuori scala - per almeno uno scomparto in consegna, la partita sarà rifiutata e l'Amministrazione Contraente potrà applicare la penale di cui all'art. 12, fatto salvo il diritto al risarcimento del maggior danno.
10. Nel caso in cui il Documento di Accompagnamento (DAS, copia cartacea DAS elettronico e/o similari) fosse incompleto secondo quanto riportato al paragrafo 7 del Capitolato Tecnico, la consegna potrà essere respinta e l'Amministrazione Contraente potrà applicare le penali previste all'art. 12, fatto salvo il diritto al risarcimento del maggior danno.
11. Il Fornitore potrà avvalersi - nell'esecuzione della prestazione oggetto della Convenzione – di propri distaccamenti e/o sedi e/o uffici; resta fermo quanto stabilito in ordine ai riferimenti di contatto come definito al paragrafo 8 del Capitolato Tecnico.
12. Qualora, durante le fasi di consegna, si verificassero sversamenti di Prodotto nel Luogo di Consegna causati dal personale del Fornitore, quest'ultimo sarà obbligato a procedere all'immediata bonifica del Luogo di Consegna.
13. Con riferimento al singolo Contratto di fornitura, ciascuna Amministrazione Contraente procederà ad effettuare la verifica di conformità delle forniture oggetto dell'Ordinativo di Fornitura; tale verifica, che potrà essere eseguita anche a campione, verrà effettuata, su richiesta di ciascuna Amministrazione Contraente secondo le modalità e le specifiche stabilite nella Convenzione e nei paragrafi 6 e 7 del Capitolato Tecnico. La verifica di conformità sarà svolta dalle Amministrazioni contraenti nel rispetto di quanto stabilito dagli artt. 115 e 116 del Codice, nonché di quanto previsto dai provvedimenti di attuazione.
14. Le verifiche di conformità di cui al precedente comma si intendono positivamente superate solo se le verifiche siano risultate conformi alle prescrizioni della Convenzione, del Capitolato Tecnico; tutti gli oneri e le spese delle verifiche di conformità sono a carico del Fornitore.
15. Nel caso di esito positivo della verifica di conformità, la data del relativo verbale, verrà considerata quale "Data di accettazione della fornitura", salvo diverso accordo tra l'Amministrazione contraente ed il Fornitore sulla data di inizio dell'erogazione. Nel caso di esito negativo della verifica di conformità e/o di esito negativo delle verifiche di funzionalità effettuate in corso d'opera a norma del successivo comma, il Fornitore dovrà sostituire i beni non perfettamente funzionanti e/o svolgere ogni attività necessaria affinché la verifica sia ripetuta e positivamente superata, salvo in ogni caso l'applicazione delle penali di cui oltre.
16. Le Amministrazioni Contraenti e Consip, per quanto di propria competenza, potranno effettuare unilaterali verifiche, anche in corso d'opera, per l'accertamento della conformità delle forniture resi disponibili.
17. Conclusa positivamente la verifica di conformità, e comunque entro un termine non superiore a sette giorni dalla conclusione della stessa, l'Amministrazione Contraente rilascia il certificato di pagamento o altro documento equivalente ai fini dell'emissione della fattura da parte dell'appaltatore.
18. Su richiesta del Fornitore, il Responsabile del Procedimento dell'Amministrazione contraente emetterà il certificato di esecuzione prestazioni delle forniture (CEF), coerentemente al modello predisposto da ANAC. Il certificato verrà emesso solo a seguito della verifica, da parte dell'Amministrazione contraente, dell'avvenuta consegna della fornitura dei beni oggetto

dell'appalto e della conseguente verifica di conformità della fornitura predetta, nel rispetto delle prescrizioni contrattuali e della normativa vigente.

19. In caso di mancata attestazione di regolare esecuzione la singola amministrazione potrà risolvere il contratto di fornitura e provvederà a dare comunicazione a Consip la quale potrà risolvere la presente convenzione.

ARTICOLO 9 – RIFERIMENTI DEL FORNITORE E SERVIZI DI REPORTISTICA

1. Dalla data di attivazione della presente Convenzione, il Fornitore dovrà mettere a disposizione delle Amministrazioni Contraenti e rendere funzionanti quali riferimenti di contatto, un indirizzo di posta elettronica (eventualmente PEC) e un numero di telefono contattabile secondo le modalità e le condizioni stabilite nel Capitolato Tecnico.
   Il Fornitore si impegna, altresì, a rendere noti tali contatti entro 10 (dieci) giorni solari a decorrere dalla data di stipula della presente Convenzione.
2. Consip si riserva il diritto di verificare in ogni momento l'esecuzione delle prestazioni contrattuali, ivi compreso l'andamento dei consumi della/e Amministrazione/i Contraente/i, e di richiedere al Fornitore, oltre a quanto indicato nel Disciplinare di gara e nel documento "Flussi dati per il sistema di monitoraggio delle Convenzioni", l'elaborazione di report specifici, ivi inclusi quelli relativi alle penali eventualmente applicate dalle Amministrazioni contraenti che dovranno essere in ogni caso prodotti in sede di svincolo della garanzia di cui al successivo art. 13, anche in formato elettronico e/o in via telematica, da inviare a Consip entro 15 giorni dalla data di richiesta, pena l'applicazione delle penali di cui all'art. 12. In particolare, con riferimento al report sulle penali, il Fornitore dovrà, preventivamente allo svincolo, inviare una dichiarazione resa ai sensi degli artt. 47 e 76 del d.P.R. n. 445/2000, contenente a titolo esemplificativo: numero identificativo dell'ordine, lotto di riferimento, data di ricezione da parte del Fornitore della comunicazione di applicazione della penale, importo della penale, motivazione e indicazione dell'articolo da cui sorge la sanzione. La suddetta dichiarazione dovrà essere inviata anche in assenza di applicazione di penali.
3. Il monitoraggio di tutte le attività relative alla Convenzione è effettuato da Consip mediante l'uso di nuove tecnologie e soluzioni organizzative, anche attraverso strumenti di "Information Technology", adottate in base alle esigenze di volta in volta individuate dalla/e Amministrazione/i Contraente/i e/o da Consip; a tal fine, il Fornitore si impegna a prestare piena collaborazione per rendere possibili dette attività di monitoraggio, per quanto di sua competenza. In particolare potrà essere richiesto al Fornitore l'invio periodico di informazioni, secondo le modalità innanzi specificate, per via telematica riguardanti tra l'altro:
   - le Amministrazioni Contraenti;
   - gli Ordinativi di Fornitura ricevuti suddivisi per Amministrazione Contraente completi di:
     - dati identificativi dell'Amministrazione Contraente;
     - denominazione ed indirizzo dell'Unità Utilizzatrice;
     - quantità totale ordinata in litri dall'Unità Utilizzatrice;
     - eventuale accisa agevolata;
   - Data di emissione dell'Ordinativo di Fornitura;
   - Data di Consegna;
   - gli importi fatturati suddivisi per Amministrazione Contraente;

- la data di chiusura di invio dei dati di reportistica per il sistema di monitoraggio e dei dati per il monitoraggio delle commissioni a carico del fornitore.

4. Il Fornitore si impegna a fornire a Consip dati a fini reportistici con riguardo agli ordini ricevuti ed alla loro fatturazione. I predetti dati di rendicontazione e monitoraggio delle forniture effettuate dovranno essere forniti sotto forma di file sequenziale, eventualmente partizionabile, secondo tracciato e modalità fissati da Consip. L'indicazione analitica dei dati che verranno richiesti da Consip, le modalità di invio, l'indirizzo di destinazione sono contenuti nel documento *"Flussi dati per il sistema di monitoraggio delle convenzioni"*.
5. Il Fornitore si obbliga a comunicare all'indirizzo P.E.C. dprpaconsip@postacert.consip.it, la data di cessazione degli effetti dell'ultimo contratto di fornitura stipulato, entro 15 giorni dall'evento, dichiarando contestualmente che non sussistono altri contratti attuativi, a valere sulla Convenzione, ancora vigenti e/o efficaci.

ARTICOLO 10 - CORRISPETTIVI E MODALITÀ DI PAGAMENTO

1. I corrispettivi indicati nella Convenzione si riferiscono alle forniture prestate a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali.
2. I corrispettivi dovuti al Fornitore dalle singole Amministrazioni Contraenti per la prestazione delle forniture oggetto di ciascun Ordinativo di Fornitura sono determinati sulla base dell'Offerta Economica e calcolati in ragione di quanto stabilito nei successivi commi.
3. Con riferimento a ciascuna consegna (identificata con DAS, copia cartacea DAS elettronico e/o similari) effettuata presso la singola Unità Utilizzatrice, i corrispettivi saranno determinati, per ciascuna tipologia di Prodotto, in funzione della Data di consegna nonché delle i-esimo fasce di volume di Prodotto consegnato di cui al paragrafo 5 del Capitolato Tecnico.
4. I corrispettivi unitari, espressi in Euro/klitro (Euro per 1.000 litri), per il Lotto 17, al lordo delle accise ed al netto di IVA, a parziale deroga di quanto previsto nell'art. 9, comma 4 delle Condizioni Generali, sono determinati e aggiornati con cadenza settimanale mediante la seguente formula per il Gasolio da Riscaldamento: $P_{GR} + V_{GRi}$,

   dove:

   P_{GR} = quotazione settimanale "max" espressa in Euro/klitro e differenziata per area geografica ("Nord" per il Lotto 10, il Lotto 11 e il Lotto 12; "Centro" per Lotto 13 e il Lotto 14; "Sud e Isole" per il Lotto 15, il Lotto 16, il Lotto 17 e il Lotto 18), del prodotto petrolifero "Gasolio riscaldamento" del listino "Mercato interno extra-rete", pubblicato con cadenza settimanale dalla Staffetta Quotidiana nelle "Chiusure dei mercati";

   V_{GRi} = variazione offerta, espressa in Euro/klitro, per la i-esima fascia di volume del Prodotto Gasolio da Riscaldamento pari a:

Lotto 17	
Fascia di volume di Prodotto	Variazione offerta V_{GRi} (Euro/klitro)
i=1, da 1.000 a 5.000 litri	70,00
i=2, da 5.001 a 10.000 litri	60,00
i=3, da 10.001 a 20.000 litri	40,00
i=4, da 20.001 a 30.000 litri	30,00
i=5, oltre 30.000 litri	10,00

Il corrispettivo unitario del Prodotto Gasolio da Riscaldamento "Artico" per ciascuna fascia i-esima di volume, al lordo delle accise ed al netto di IVA, sarà determinato sommando al prezzo del Prodotto Gasolio da Riscaldamento come indicato precedentemente, l'importo fisso ed invariabile, al netto dell'IVA, di 18,00=(diciotto/00) Euro/klitro.

5. I corrispettivi della settimana in cui viene effettuata la consegna verranno determinati facendo riferimento alle "Chiusure dei mercati" pubblicate dalla Staffetta Quotidiana la settimana antecedente a quella in cui viene effettuata la stessa.
6. Qualora il Fornitore non sia in grado di rispettare la Data di Consegna non si terrà conto di eventuali aumenti di prezzo intervenuti, mentre verranno conteggiate eventuali diminuzioni del prezzo medesimo; è salva in ogni caso l'applicazione delle penali di cui oltre.
7. I volumi di Prodotto da fatturare saranno calcolati sulla base delle quantità consegnate riportate alla temperatura convenzionale di 15°C.
8. Il Fornitore si impegna a mettere a disposizione delle Amministrazioni Contraenti e della Consip S.p.A., che provvederà a pubblicare tali dati sul Sito delle Convenzioni, i prezzi di fatturazione come sopra determinati, relativi al periodo di validità della presente Convenzione.
9. I predetti corrispettivi saranno fatturati e saranno corrisposti dalle Amministrazioni Contraenti secondo la normativa vigente e, in particolare, dell'art. 125 del Codice e del D.Lgs. n. 231/2002 s.m.i. nonché della disciplina in materia di Contabilità delle Amministrazioni Contraenti, previo accertamento delle prestazioni effettuate. Ciascuna fattura, corredata della documentazione di cui all'art. 9 delle Condizioni Generali, dovrà essere inviata in forma elettronica in osservanza delle modalità previste dal D. Lgs. 20 febbraio 2004 n. 52, dal D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e dai successivi decreti attuativi. Il Fornitore si impegna, inoltre, ad inserire nelle fatture elettroniche i dati e le informazioni che la singola Amministrazione Contraente riterrà di richiedere, nei limiti delle disposizioni normative vigenti.
10. I termini di pagamento delle predette fatture saranno definiti secondo le modalità di cui alla normativa vigente e, in particolare, dell'art. 125 del Codice e del D.Lgs. n. 231/2002 s.m.i.. I corrispettivi saranno accreditati, a spese dell'Amministrazione Contraente o del Fornitore ove sia previsto da norme di legge o regolamentari, sul conto corrente n. 000500006394, intestato al Fornitore presso UniCredit SpA - Filiale di Sant'Agata di Militello (ME), Codice IBAN IT74J0200882490000500006394. Il Fornitore dichiara che il predetto conto opera nel rispetto della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i..
11. Il Fornitore si obbliga a comunicare le generalità e il codice fiscale dei delegati ad operare sui predetti conti alle Amministrazioni ordinanti all'atto dell'accettazione dell'Ordinativo di Fornitura secondo le modalità indicate all'art. 3 delle Condizioni Generali.
12. In caso di ritardo, da parte dell'Amministrazione Contraente, nel pagamento dei corrispettivi dovuti oltre il termine stabilito al precedente comma 10, spettano al Fornitore gli interessi legali e moratori, questi ultimi nella misura prevista dall'art. 9, comma 12, delle Condizioni Generali.
13. A parziale deroga della previsione di cui all'art. 3, comma 10, delle Condizioni Generali, è facoltà del Fornitore non inadempiente, nel caso di ritardo nel pagamento dei corrispettivi dovuti che si protragga per oltre 30 giorni dopo il termine di pagamento stabilito al precedente comma 10, di sospendere le prestazioni contrattuali oggetto del Contratto di fornitura per il

quale l'Amministrazione Contraente si è resa inadempiente. La sospensione è subordinata alla previa comunicazione da inviare all'Amministrazione medesima con almeno 15 giorni di preavviso decorrenti dalla scadenza del termine di 30 giorni successivi al termine di pagamento stabilito. Resta inteso che il Fornitore, non appena si sia provveduto al detto pagamento, provvede al tempestivo riavvio dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali. Resta salva la disciplina applicabile in tema di interruzione di pubblico servizio.

14. In caso di pericolo di insolvenza di Organismi di diritto pubblico, di cui all'art. 1, comma 1, lett. e) dell'Allegato I.1. del Codice, diversi dalle società pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'art. 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, a totale partecipazione pubblica diretta o indiretta, è facoltà del Fornitore non inadempiente richiedere di prestare idonea garanzia per l'adempimento dell'obbligazione di pagamento relativa al Contratto di fornitura; tale garanzia dovrà essere rilasciata per un importo pari all'intero valore dell'Ordinativo di Fornitura. La garanzia dovrà essere richiesta dal Fornitore entro il termine di cui all'art. 3, comma 11, delle Condizioni Generali e l'Amministrazione dovrà rilasciarla entro 30 giorni dalla ricezione della richiesta. Il Fornitore non inadempiente è legittimato a sospendere l'esecuzione della fornitura fino ad avvenuta ricezione della garanzia richiesta. Decorso inutilmente il termine per il rilascio della garanzia e ferma restando la facoltà di sospensione dell'esecuzione, è facoltà del Fornitore, ai sensi dell'art. 1454 c.c., diffidare per iscritto l'Amministrazione ad adempiere entro 15 giorni, decorsi inutilmente i quali il contratto s'intenderà risolto di diritto. Resta salva la facoltà dell'Amministrazione di recedere dal Contratto di fornitura in caso di sospensione.
15. In caso di Ordinativi di Fornitura effettuati da Organismi di diritto pubblico, di cui all'art. 1, comma 1, lett. e) dell'Allegato I.1. del Codice, verso i quali il Fornitore vanta un credito certo, liquido, esigibile e non più contestabile, maturato nella presente Convenzione o in precedenti rapporti contrattuali, il Fornitore è legittimato a sospendere l'esecuzione del Contratto di fornitura fino ad avvenuta ricezione della comprova del pagamento per l'adempimento del debito pregresso. A tal fine il Fornitore dovrà fornire adeguata documentazione del credito vantato, ivi inclusa la specificazione delle fatture non pagate. Resta salva la facoltà dei suddetti soggetti di recedere dal Contratto di fornitura in caso di sospensione.
16. Fermo restando quanto stabilito al precedente comma, in caso di Ordinativi di Fornitura effettuati da Amministrazioni verso le quali il Fornitore vanta un credito certo, liquido, esigibile e non più contestabile, maturato nella presente Convenzione ovvero in precedenti rapporti contrattuali relativi alla fornitura di beni o servizi ricompresi nell'oggetto della Convenzione, il Fornitore è legittimato a sospendere l'esecuzione del Contratto di fornitura fino ad avvenuta ricezione della comprova del pagamento/stanziamento di fondi per l'adempimento del debito pregresso. A tal fine il Fornitore dovrà fornire adeguata documentazione all'Amministrazione del credito vantato, ivi inclusa la specificazione delle fatture non pagate. Resta salva la facoltà dell'Amministrazione di recedere dal Contratto di fornitura in caso di sospensione.
17. Gli Organismi di diritto pubblico, di cui all'art. 1, comma 1, lett. e) dell'Allegato I.1. del Codice, nell'Ordinativo di Fornitura, accettano preventivamente la cessione dei crediti ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 120, comma 12 del Codice.
18. Alle Amministrazioni Contraenti che effettueranno il pagamento dell'importo indicato in

fattura in un termine inferiore rispetto a quello indicato al precedente comma 10 verrà riconosciuto uno sconto fisso e invariabile S_1 pari a 10,00 Euro/klitro. Lo sconto verrà riconosciuto, fatto salvo diverso accordo tra le parti, previa verifica del Fornitore dei pagamenti effettuati in anticipo rispetto ai termini di cui al comma 10.

19. Alle Amministrazioni Contraenti che all'atto dell'invio dell'Ordinativo di Fornitura di fornitura si impegnano a corrispondere l'importo indicato in fattura mediante addebito SEPA Direct Debit (SDD) verrà riconosciuto il suddetto sconto S_1 pari a 10,00 Euro/klitro.
20. Alle Amministrazioni Contraenti diverse da quelle di cui al precedente comma 17 che, all'atto dell'invio dell'Ordinativo di Fornitura avranno preventivamente riconosciuto – ai sensi dell'art. 120, comma 12, del Codice - al Fornitore la facoltà di cedere in tutto o in parte i crediti derivanti dalla regolare esecuzione del contratto di fornitura, nelle modalità e nei termini di cui ai successivi commi, il Fornitore applicherà uno sconto pari a 0,001 Euro/klitro, fatto salvo quanto previsto alle Condizioni Generali e quanto stabilito al medesimo art. 120, comma 12, del Codice. Qualora, l'Amministrazione Contraente riconosca successivamente la possibilità di cessione, il Fornitore avrà facoltà di applicare il medesimo sconto.

ARTICOLO 11 - COSTI DELLA SICUREZZA

1. Le Amministrazioni Contraenti, ai sensi dell'art. 26 del D. Lgs. 81/2008, provvederanno, prima dell'emissione dell'Ordinativo di Fornitura, ad integrare il "Documento di valutazione dei rischi standard da interferenze" allegato ai documenti di gara, riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l'appalto. In tale sede le Amministrazioni Contraenti indicheranno i costi relativi alla sicurezza (anche nel caso in cui essi siano pari a zero).
2. Il Fornitore dovrà sottoscrivere per accettazione l'integrazione di cui al precedente comma. La predetta integrazione costituisce parte integrante e sostanziale dei documenti contrattuali.

ARTICOLO 12 - PENALI

1. Fermo restando quanto previsto all'art. 12 delle Condizioni Generali, per ogni giorno lavorativo di ritardo, non imputabile all'Amministrazione, a forza maggiore o a caso fortuito, rispetto alla Data di Consegna e/o al termine per la sostituzione della fornitura di Prodotto non conforme ai requisiti del Capitolato Tecnico ed al precedente art. 8 commi 8 e 9, il Fornitore è tenuto a corrispondere all'Amministrazione Contraente una penale pari allo 0,1% (zero virgola uno per cento) del valore del Prodotto non consegnato nel termine, al netto delle accise, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
2. Deve considerarsi ritardo anche il caso in cui il Fornitore esegua la fornitura in oggetto in modo anche solo parzialmente difforme dalle disposizioni di cui alla presente Convenzione, al Capitolato Tecnico e agli Ordinativi di Fornitura. In tal caso le Amministrazioni applicheranno al Fornitore la suddetta penale sino alla data in cui la fornitura inizierà ad essere eseguito in modo effettivamente conforme, alla presente Convenzione, al Capitolato Tecnico e agli Ordinativi di Fornitura, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
3. Qualora al termine di ciascun ciclo di verifiche ispettive, così come disciplinate all'art. 9 del Capitolato Tecnico e all'art. 7 delle Condizioni Generali, risulti che:

- su più del 30% degli Ordinativi di Fornitura verificati è stata riscontrata una non conformità grave, secondo quanto definito nel suddetto Capitolato Tecnico, anche relativamente ad uno solo dei requisiti verificati per ciascun Ordinativo di Fornitura, il Fornitore è tenuto a corrispondere a Consip una penale pari allo 0,25% (zero virgola venticinque per cento) del valore complessivo degli Ordinativi di Fornitura per i quali è stata rilevata una non conformità grave;
- su più del 50% degli Ordinativi di Fornitura verificati è stata riscontrata una non conformità grave, secondo quanto definito nel suddetto Capitolato Tecnico, anche relativamente ad uno solo dei requisiti verificati per ciascun Ordinativo di Fornitura, il Fornitore è tenuto a corrispondere a Consip una penale pari allo 0,50% (zero virgola cinquanta per cento) del valore complessivo degli Ordinativi di Fornitura per i quali è stata rilevata una non conformità grave;
- su più del 75% degli Ordinativi di Fornitura verificati è stata riscontrata una non conformità grave, secondo quanto definito nel suddetto Capitolato Tecnico, anche relativamente ad uno solo dei requisiti verificati per ciascun Ordinativo di Fornitura, il Fornitore è tenuto a corrispondere a Consip una penale pari allo 0,75% (zero virgola settantacinque per cento) del valore complessivo degli Ordinativi di Fornitura per i quali è stata rilevata una non conformità grave.

4. In caso di invio della reportistica di cui al precedente art. 9 comma 2, in ritardo, per cause non imputabili a Consip ovvero a forza maggiore o caso fortuito rispetto al termine ivi previsto, si procederà all'applicazione di una penale pari a 2.000 euro, fatto salvo il risarcimento del maggior danno subito. Anche in caso di applicazione della penale, resta fermo l'obbligo di adempiere all'invio delle informazioni richieste, entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di applicazione della sanzione, pena l'applicazione di una ulteriore penale del medesimo importo, fino all'avvenuto adempimento.
   Solo con riferimento alla reportistica relativa alle penali eventualmente applicate dalle Amministrazioni contraenti, di cui al precedente art. 9 comma 2, il ritardo, per cause non imputabili a Consip ovvero a forza maggiore o caso fortuito rispetto al termine ivi previsto, comporta l'applicazione di una penale pari a 2.000 euro, fatto salvo il risarcimento del maggior danno subito.
5. In caso di invio delle informazioni di cui all'allegato "Flussi dati per il sistema di monitoraggio delle Convenzioni" oltre l'ultimo giorno del mese successivo a quello di pertinenza, il fornitore sarà tenuto a corrispondere a Consip S.p.A. una penale pari a 1000 euro ***per ogni mese di ritardo***. Resta inteso che, l'invio con scarti, pari al 100%, come nell'allegato "Flussi dati per il sistema di monitoraggio delle Convenzioni" deve intendersi, ai fini dell'applicazione della penale di cui sopra, come mancato invio. Anche in caso di applicazione delle penali, resta fermo l'obbligo di adempiere all'invio delle informazioni richieste, entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di applicazione della sanzione, pena una nuova applicazione delle penali.
6. Qualora a seguito dell'accertamento di cui al paragrafo 6 del Capitolato Tecnico il Prodotto consegnato risulti non conforme ai requisiti indicati nel paragrafo 3 dello stesso e/o qualora risulti uno scostamento della densità rispetto a quella riportata sul Documento di Accompagnamento (DAS, copia cartacea DAS elettronico e/o similari) superiore al nove per

mille di cui al precedente art. 8, comma 7, il Fornitore sarà tenuto a corrispondere all'Amministrazione Contraente una penale pari al 10% (dieci per cento) del valore del Prodotto consegnato al netto delle accise, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

7. Qualora a seguito dell'accertamento di cui al paragrafo 7 del Capitolato Tecnico e di cui al precedente art. 8, comma 8, risulti una differenza tra numero di litri ordinati o richiesti mediante Richiesta di Approvvigionamento (a temperatura ambiente) e numero di litri effettivamente consegnati (a temperatura ambiente), sulle quantità consegnate in meno oltre la percentuale del 3% (tre per cento) il Fornitore sarà tenuto a corrispondere all'Amministrazione Contraente una penale pari al 10% (dieci per cento) del valore della suddetta quantità di Prodotto al netto delle accise, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
8. Qualora a seguito dell'accertamento di cui al paragrafo 7 del Capitolato Tecnico e di cui al precedente art. 8, comma 9, nel caso di consegna con autocisterne chilolitriche, il livello del liquido sia inferiore al minimo misurabile - fuori scala - per almeno uno scomparto in consegna, la partita sarà rifiutata e l'Amministrazione Contraente applicherà una penale pari al 10% (dieci per cento) del valore del Prodotto non consegnato al netto delle accise, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
9. Nel caso in cui il Documento di Accompagnamento (DAS, copia cartacea DAS elettronico e/o similari) fosse incompleto, secondo quanto riportato al paragrafo 7 del Capitolato Tecnico e al precedente art. 8, comma 10, la consegna potrà essere respinta e l'Amministrazione Contraente applicherà una penale pari al 10% (dieci per cento) del valore del Prodotto consegnato al netto delle accise, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
10. Laddove le singole Amministrazioni contraenti abbiano interesse a che l'ultimazione delle prestazioni contrattuali avvenga in anticipo rispetto al termine contrattualmente previsto, le stesse, nel singolo Ordinativo di Fornitura, potranno prevedere che al Fornitore sia riconosciuto un premio per ogni giorno di anticipo la cui misura dovrà essere determinata dall'Amministrazione contraente.
11. In caso di invio delle informazioni richieste al comma 2 del successivo art. 17, oltre l'ultimo giorno del mese successivo a quello di pertinenza, il fornitore sarà tenuto a corrispondere a Consip una penale pari a 5.000 euro per ogni mese di ritardo, fatto salvo il risarcimento del maggior danno. Anche in caso di applicazione delle penali, resta fermo l'obbligo di adempiere all'invio delle informazioni richieste, entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di applicazione della sanzione, pena l'applicazione di un'ulteriore penale del medesimo importo, fino all'avvenuto adempimento.

    Resta inteso che, l'errata compilazione dei report previsti dal richiamato comma 2 del seguente art. 17 deve intendersi, ai fini dell'applicazione delle penali di cui sopra, come mancato invio.

    In caso di invio delle informazioni richieste al comma 4 del successivo art. 17, oltre l'ultimo giorno del mese successivo a quello di pertinenza, il fornitore sarà tenuto a corrispondere a Consip una penale pari a 1.000 euro, fatto salvo il risarcimento del maggior danno. Resta inteso che, l'errata compilazione dei report previsti dal richiamato comma 4 del seguente art. 17 deve intendersi, ai fini dell'applicazione delle penali di cui sopra, come mancato invio.

ARTICOLO 13 - GARANZIE

1. A garanzia delle obbligazioni contrattuali assunte nei confronti di Consip dal Fornitore con la stipula della Convenzione, il Fornitore medesimo ha prestato, ai sensi dell'art. 117, comma 1, del Codice, garanzia definitiva rilasciata in data 19/09/2024 dalla Revo Insurance S.p.A. ed avente n. 2116787 per un importo di € 110.484,00 = (centodiecimilaquattrocentoottantaquattro/00;
2. La garanzia rilasciata copre tutte le obbligazioni e gli impegni assunti dal Fornitore con la Convenzione ed i suoi allegati, ivi compreso il Patto di integrità, nei confronti di Consip, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che Consip, fermo restando quanto previsto nell'art. 12 delle Condizioni Generali, ha diritto di rivalersi direttamente sulla garanzia per l'applicazione delle penali; la garanzia copre anche il mancato o inesatto adempimento dell'obbligo di pagamento dei costi delle verifiche ispettive che Consip potrà effettuare – anche avvalendosi di Organismi di Ispezione accreditati secondo le norme UNI CEI EN ISO/IEC 17020. In caso di mancata formalizzazione del contratto di Fornitura per fatto del Fornitore, Consip si riserva di procedere con la risoluzione della Convenzione e con la conseguente segnalazione del fatto all'Autorità Nazionale Anticorruzione.
3. La garanzia prestata in favore della Consip opera a far data dalla sottoscrizione della Convenzione e per tutta la durata della Convenzione, anche eventualmente prorogata, e dei contratti di Fornitura, e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dalla Convenzione e dai predetti contratti di Fornitura.
4. A garanzia delle obbligazioni contrattuali assunte dal Fornitore con la stipula della Convenzione e dei relativi Contratti di Fornitura, il Fornitore medesimo ha prestato, ai sensi dell'art. 117, comma 1, del Codice, garanzie definitive rilasciate in data 19/09/2024 dalla Revo Insurance S.p.A. ed avente n. 2116872 per un importo di € 165.726,00= (centosessantacinquemilasettecentoventisei/00);
5. La garanzia copre tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore con i Contratti attuativi nei confronti delle Amministrazioni, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali da parte delle stesse e, pertanto, resta espressamente inteso che le Amministrazioni, fermo restando quanto previsto nell'art. 12 delle Condizioni Generali, hanno diritto di rivalersi direttamente sulla garanzia per l'applicazione delle penali ove il Fornitore non abbia provveduto a pagare le penali stesse. Le garanzie coprono il risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché il rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore, nonché il rispetto degli impegni assunti con il Patto di integrità, l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento delle prestazioni nel caso di risoluzione dei contratti attuativi disposta in danno dell'esecutore, il pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori. Tale garanzia copre, altresì, l'eventuale aumento delle prestazioni, fino a concorrenza del 50% del Quantitativo massimo oggetto della presente fornitura. A tal fine, la Consip S.p.A., all'atto dell'incremento delle prestazioni, provvederà – con apposita comunicazione – a richiedere l'estensione della

garanzia definitiva di cui sopra.

6. La garanzia prestata in favore delle Amministrazioni decorre dalla data di stipula della Convenzione, anche eventualmente prorogata, e cessano alla data di emissione del certificato di verifica di conformità o dell'attestazione di regolare esecuzione delle prestazioni emessi alla conclusione dell'esecuzione dell'ultimo Contratto di fornitura e comunque decorsi 12 mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni contrattuali risultante dal relativo certificato dell'ultimo Contratto di fornitura, allorché si estingue automaticamente ad ogni effetto ai sensi dell'art. 117, comma 8, del Codice. Resta fermo quanto previsto nello schema tipo del D.M. 193/2022, come derogato dal Disciplinare.
7. Le garanzie di cui ai precedenti commi prevedono espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del Codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima – anche per il recupero delle penali contrattuali - entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta del rispettivo beneficiario.
8. È onere della singola Amministrazione comunicare a Consip l'importo delle somme percepite dal Garante.
9. Le garanzie di cui ai commi precedenti sono progressivamente svincolate in ragione e a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito secondo quanto stabilito all'art. 117, comma 8, del Codice. Lo svincolo avviene subordinatamente alla preventiva consegna al Garante ed alla Consip S.p.A., da parte del Fornitore, in relazione ai contratti stipulati nell'arco temporale di riferimento, di: *(i)* documenti delle Amministrazioni, in originale o in copia autentica, attestanti la corretta esecuzione delle prestazioni, ai sensi dell'art. 116 del Codice e dell'art. 36 dell'Allegato II.14; e/o *(ii)* documentazione comprovante l'avvenuta ricezione del rimborso della ritenuta di legge dello 0,5%, di cui all'art. 9, comma 11 delle Condizioni Generali. Il Garante dovrà comunicare alla Consip il valore dello svincolo. La Consip S.p.a. si riserva di verificare la correttezza degli importi svincolati e di chiedere al Fornitore ed al Garante in caso di errore un'integrazione.
10. In alternativa a quanto sopra, il Fornitore potrà consegnare a Consip un prospetto contenente l'elenco delle Amministrazioni Contraenti con l'ammontare delle fatture emesse nel relativo arco temporale e regolarmente saldate, unitamente al dettaglio specifico della posizione di ciascuna singola Amministrazione Contraente (numero fattura, numero contratto, mensilità di riferimento, data emissione, data pagamento, importo corrisposto), accompagnato da dichiarazione resa dal legale rappresentante del Fornitore o procuratore speciale munito dei necessari poteri, ai sensi del d.P.R. n. 445/2000, attestante la veridicità di tutte le informazioni contenute nel prospetto stesso e l'assenza di ogni contestazione sulle prestazioni eseguite e in esso consuntivate. Consip procederà ad autorizzare lo svincolo comunicandolo al Garante e al Fornitore.
11. Anche ai fini dello svincolo dell'ammontare residuo delle garanzie (20%), il Fornitore dovrà produrre, in relazione ai rimanenti Contratti Attuativi: *(i)* i certificati di verifica di conformità o le attestazioni di regolare esecuzione delle prestazioni emessi alla conclusione dell'esecuzione dei contratti attuativi; e/o *(ii)* documentazione comprovante il rimborso della ritenuta di legge dello 0,5%, di cui all'articolo 9, comma 11 delle Condizioni Generali.

12. In alternativa a quanto sopra, il Fornitore potrà produrre il prospetto o la dichiarazione, rilasciati nei modi e nelle forme di cui al precedente comma 10, accompagnati da copia dell'ultima fattura di ogni Contratto di Fornitura vigente nel relativo arco temporale di riferimento, e dalla documentazione attestante l'avvenuto pagamento da parte delle Amministrazioni dell'ultima fattura di ogni Contratto di fornitura. In questo caso la garanzia sarà svincolata decorso il termine di 12 mesi dal pagamento dell'ultima fattura dell'ultimo Contratto di fornitura. Consip si riserva la possibilità di un controllo a campione sulla veridicità della dichiarazione di cui sopra.
13. Qualora l'ammontare delle garanzie prestate dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta effettuata da Consip, pena la risoluzione della Convenzione e/o dei singoli contratti attuativi.
14. In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel presente articolo Consip ha facoltà di dichiarare risolta la Convenzione e, del pari, le singole Amministrazioni Contraenti hanno facoltà di dichiarare risolto il contratto di Fornitura, fermo restando il risarcimento del danno.
15. In ogni caso il garante sarà liberato dalle garanzie prestate di cui ai commi precedenti solo previo consenso espresso in forma scritta da Consip.

ARTICOLO 14 - RISOLUZIONE

1. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste nelle Condizioni Generali nonché nella presente Convenzione, costituiscono ulteriori cause di risoluzione: a) del Contratto di Fornitura la mancata consegna del Prodotto oltre 2 (due) giorni lavorativi rispetto al termine di consegna stabilito e/o concordato di cui al precedente art. 2, comma 1; b) l'impossibilità sopravvenuta della prestazione prevista nei casi di cui all'art. 18. Sarà onere del Fornitore che invoca la risoluzione del contratto ai sensi della presente fattispecie, dimostrare che la prestazione è divenuta effettivamente impossibile per gli eventi di Forza Maggiore di cui al citato art. 18. Nel caso in cui l'Amministrazione non contesti la domanda di risoluzione proposta dal Fornitore, il contratto si intenderà risolto ai sensi e per gli effetti degli articoli 1256 e 1463, senza che nessuna delle parti possa pretendere dall'altra alcunché, in termini di risarcimento danni, indennizzo, rimborso costi o altro. Nel caso in cui l'Amministrazione contesti la domanda di risoluzione proposta dal Fornitore per impossibilità sopravvenuta della prestazione, ai sensi dell'art. 1256 cod. civ., la stessa valuterà l'inadempimento o il ritardo nell'adempimento da parte del Fornitore ai fini dell'adozione dei provvedimenti di sospensione di cui all'art. 17 dell'applicazione delle penali di cui all'art. 12 e/o dei rimedi risolutori, previsti all'art. 14 delle Condizioni Generali.
2. Rimane inteso che eventuali inadempimenti che abbiano portato alla risoluzione della convenzione o dei singoli contratti di Fornitura saranno oggetto, da parte di Consip o delle amministrazioni contraenti, di segnalazione all'Autorità Nazionale anticorruzione nonché potranno essere valutati come gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia l'integrità o affidabilità del Fornitore ai sensi dell'art. 98, comma 3, lettera c) del Codice.

ARTICOLO 15 - SUBAPPALTO

1. Considerato che all'atto dell'offerta il Fornitore non ha inteso fare ricorso al subappalto, il

Fornitore medesimo non potrà subappaltare le prestazioni oggetto della presente Convenzione.

ARTICOLO 16 - RESPONSABILE DEL SERVIZIO

1. Il Responsabile del Servizio, nominato dal Fornitore è il Sig. Vincenzo Oieni.
   Il Responsabile del Servizio, nominato dal Fornitore per l'esecuzione della presente Convenzione, è il referente responsabile nei confronti delle Amministrazioni Contraenti e di Consip, per quanto di propria competenza, e quindi, avrà la capacità di rappresentare ad ogni effetto il Fornitore.

ARTICOLO 17 - COMMISSIONE A CARICO DEL FORNITORE AI SENSI DEL DECRETO MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE DEL 23 NOVEMBRE 2012

1. Ai sensi del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 23 novembre 2012 attuativo di quanto disposto dall'art. 1, comma 453, della legge 27 dicembre 2006 n. 296, il Fornitore è tenuto a versare alla Consip una commissione pari ad Euro 0,00075 per ciascun litro di Prodotto fatturato (0,75 €/klitro) da calcolarsi sul valore, al netto dell'IVA, del fatturato realizzato, con riferimento agli acquisti effettuati tramite la presente Convenzione dalle pubbliche amministrazioni e dagli altri soggetti legittimati ai sensi della normativa vigente.
   La previsione della commissione nonché l'entità della stessa sono state definite sulla base delle indicazioni del Dipartimento dell'Amministrazione Generale, del personale e dei servizi (DAG) del Ministero delle Economie e delle Finanze.
2. Ai fini del calcolo dell'entità della commissione, il Fornitore, a decorrere dalla data di perfezionamento del primo Contratto attuativo, è tenuto a trasmettere alla Consip, entro 30 giorni solari dal termine di ciascuno dei due semestri dell'anno solare e ferma l'applicazione delle penali di cui al precedente articolo 12 in caso di ritardo, una dichiarazione sostitutiva, rilasciata ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante del Fornitore, con l'indicazione del fatturato, al netto dell'IVA, conseguito nel semestre di riferimento, al netto degli eventuali interessi di mora applicati alle Amministrazioni Contraenti. Il Fornitore è altresì tenuto a trasmettere, unitamente alla predetta dichiarazione e quale parte integrante della medesima, *report* specifici, nel formato elettronico richiesto da Consip o in via telematica secondo tracciato e modalità fissati da Consip (di cui all'Allegato "Flusso dati per le commissioni a carico del fornitore" alla presente Convenzione), contenenti per ciascuna fattura emessa nel semestre di riferimento gli elementi di rendicontazione di cui al sopra richiamato Allegato.
3. Tale dichiarazione, in presenza di importi sopravvenuti ma imputabili al semestre precedente, potrà essere rettificata o integrata nei seguenti termini:
   - entro 12 mesi dal termine di trasmissione della dichiarazione semestrale oggetto di integrazione, in caso di riduzione degli importi inizialmente dichiarati;
   - entro 12 mesi dal termine degli effetti dell'ultimo Contratto di fornitura stipulato dal fornitore, in caso di aumento degli importi inizialmente dichiarati.

   In entrambi i casi, al fine di poter trasmettere la dichiarazione rettificativa o integrativa, il Fornitore dovrà inviare una richiesta motivata a Consip che ne valuterà l'ammissibilità o meno. I controlli sulla veridicità delle dichiarazioni trasmesse e delle eventuali rettifiche e integrazioni

alle stesse saranno effettuati da Consip trascorsi 12 mesi dal termine per la trasmissione della dichiarazione semestrale di cui al precedente comma 2. All'esito dei suddetti controlli, in caso di difformità, verrà avviato un procedimento di contestazione. In caso di accertamento di dichiarazione mendace si procederà alla segnalazione alla Procura della Repubblica.

4. Il Fornitore si impegna, altresì, a trasmettere a Consip, tutti i mesi, entro il 15 del mese e ferma l'applicazione delle penali di cui al precedente articolo 12, una dichiarazione sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante del Fornitore medesimo, attestante l'importo delle fatture emesse nel mese precedente al netto degli eventuali interessi di mora applicati alle Amministrazioni Contraenti. Si evidenzia che esclusivamente per la dichiarazione riferita al mese di luglio il suddetto termine è fissato in 35 giorni solari dal termine del mese. Tale adempimento prende avvio dal mese successivo al perfezionamento del primo Contratto attuativo. Si evidenzia che le dichiarazioni attestanti gli importi di fatturato, unitamente ai report specifici relativi sia al semestre che al mese di riferimento, dovranno pervenire anche in caso di fatturato pari a zero o assenza di fatturato.

   Il Fornitore è, altresì, tenuto a trasmettere, unitamente alla predetta dichiarazione, e quale parte integrante della medesima, *report* specifici, nel formato elettronico richiesto dalla Consip o in via telematica secondo tracciato e modalità fissati da Consip (di cui all'Allegato "FLUSSO DATI PER LE COMMISSIONI A CARICO DEL FORNITORE" alla presente Convenzione), contenenti per ciascuna fattura emessa nel mese di riferimento gli elementi di rendicontazione di cui al suddetto Allegato.
5. Il Fornitore si obbliga altresì a comunicare, all'indirizzo P.E.C. **dprpaconsip@postacert.consip.it** la data dell'ultima fattura emessa all' Amministrazione a valere sulla Convenzione stipulata con Consip e sui contratti stipulati, entro il termine di 15 giorni dall'emissione della stessa. Restano fermi restando gli obblighi di invio, mensile e semestrali, relativi alle dichiarazioni di fatturato connesse all'obbligo del pagamento della *fee* di cui ai precedenti commi.
6. L'obbligo di invio dei flussi mensili termina con l'invio dei valori relativi all'ultima fattura comunicata ai sensi di quanto previsto al precedente comma. L'obbligo di invio dei flussi semestrali termina con l'invio delle fatture relative al semestre in cui è stata trasmessa la comunicazione di cui al precedente comma.
7. Consip, decorsi novanta giorni solari dal termine di ricevimento della dichiarazione sostitutiva di cui al precedente comma 2, procederà all'emissione della fattura relativa alla commissione. Eventuali importi risultanti dalle dichiarazioni rettificative o integrative di un semestre, saranno compensati nella fattura del semestre successivo. In caso di mancato rispetto del termine per la presentazione della dichiarazione medesima, Consip, unitamente all'applicazione delle penali di cui oltre, emetterà la fattura in un termine inferiore rispetto ai predetti 90 giorni solari.
8. Il Fornitore è tenuto a versare la commissione entro 60 giorni solari dalla data di ricevimento della fattura emessa da Consip mediante accredito, con bonifico bancario, sul conto corrente avente **IBAN IT 48 U 06230 01627 000047684915.**
9. In caso di ritardo del pagamento da parte del Fornitore della commissione relativa alle fatture emesse dalle Amministrazioni Contraenti, decorreranno gli interessi moratori il cui tasso viene stabilito in una misura pari al tasso BCE stabilito semestralmente e pubblicato con

comunicazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze sulla G.U.R.I., maggiorato di 8 punti, secondo quanto previsto all'art. 5 del D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231 s.m.i..

10. Il mancato o inesatto pagamento della commissione secondo le modalità ed i termini di cui ai precedenti commi del presente articolo comporterà, comunque, l'avvio delle procedure esecutive previste dal Codice di procedura civile.
11. Consip procederà ad informare rispettivamente il Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi (DAG) del Ministero delle Economie e delle Finanze dell'eventuale avvio di procedure esecutive e dell'ammontare delle somme oggetto di riscossione.
12. Gli interessi di mora e le somme oggetto di riscossione coattiva dovranno essere versati sul conto corrente dedicato di cui al precedente comma 8.
13. Consip, ai sensi della normativa vigente, effettuerà - anche avvalendosi di organismi di ispezione accreditati – controlli a campione al fine di verificare la veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui al precedente comma 2 coinvolgendo, se del caso, le Amministrazioni Contraenti.

    Consip si riserva di richiedere al Fornitore, a comprova di quanto dichiarato, di produrre, entro il termine di 30 giorni solari, un'autodichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 sul fatturato realizzato nell'ambito del semestre di riferimento, rilasciata dal soggetto o organo preposto al controllo contabile della società ove presente (sia esso il Collegio sindacale, il revisore contabile o la società di revisione). Nel caso in cui tale autodichiarazione non confermasse quanto presente nella dichiarazione sostitutiva di cui al precedente comma 2, si procederà alla valutazione ai sensi dell'art. 95, comma 1, lett. e), del Codice. Consip avrà comunque la facoltà di eseguire ulteriori verifiche e di chiedere al Fornitore ogni necessaria ulteriore documentazione relativa al suddetto fatturato.

    Ferma restando l'applicazione dell'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000:

    - in caso di inadempimento dell'obbligo di pagamento della commissione di cui al precedente comma 1 del presente articolo, che si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 15 (quindici) giorni, che verrà assegnato a mezzo di raccomandata A/R o via pec da Consip, per porre fine all'inadempimento, Consip ha la facoltà di considerare risolta di diritto la Convenzione e di ritenere definitivamente la garanzia prestata a proprio beneficio, ove essa non sia stata ancora restituita, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del danno;

    - la mancata trasmissione della dichiarazione di cui al precedente comma 2 o la riscontrata falsità della dichiarazione di cui al precedente comma 2 potrà comportare la risoluzione della Convenzione/Contratto e la conseguente valutazione ai sensi dell'art. 95, comma 1, lett. e), del Codice informando tempestivamente il Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi (DAG) del Ministero delle Economie e delle Finanze sulla risultanza dei controlli a campione effettuati.

ARTICOLO 18 - FORZA MAGGIORE

1. Costituisce forza maggiore il verificarsi di eventi o circostanze ("Eventi di Forza Maggiore"), quali, incendi, uragani, terremoti, conflitti bellici, pandemie, che impediscono ad una parte di eseguire una o più obbligazioni contrattuali, se e nella misura in cui la parte che subisce l'impedimento ("la Parte Interessata") prova tutte le seguenti condizioni:

a) che l'impedimento è fuori dal suo ragionevole controllo;
b) che esso non avrebbe ragionevolmente potuto essere previsto al momento della conclusione del contratto;
c) che gli effetti dell'impedimento non avrebbero potuto essere ragionevolmente evitati o superati dalla Parte Interessata.

2. Al verificarsi di un Evento di Forza Maggiore, ai sensi e per gli effetti di cui artt. 1218 e 1258 cod. civ., il Fornitore non sarà ritenuto responsabile dell'inadempimento o del ritardato adempimento, e non si potrà procedere all'applicazione delle penali, di cui all'art. 12 e/o alla risoluzione del contratto per inadempimento di cui all'art. 14. Al fine di non incorrere in responsabilità, il Fornitore avrà l'obbligo di comunicare all'Amministrazione Contraente che intende avvalersi della causa esimente prevista nel presente articolo, motivando e documentando le circostanze di fatto che impediscono il corretto adempimento delle prestazioni contrattuali, le obbligazioni sul cui adempimento impattano i predetti eventi, le ragioni per le quali tali circostanze non erano prevedibili al momento della stipula della Convenzione e non erano evitabili con la dovuta diligenza, le misure di mitigazione dell'impatto che ha adottato o intende adottare e i nuovi termini e modalità di adempimento, nonché ogni informazione/documentazione utile per consentire all'Amministrazione Contraente la valutazione dei presupposti per l'applicazione della disciplina della Foza Maggiore prevista nel presente articolo. Qualora gli eventi di Forza Maggiore impediscano solo parzialmente l'adempimento delle prestazioni contrattuali, il Fornitore sarà tenuto, in linea con l'art. 121 comma 5 del Codice, a rispettare le prescrizioni contrattuali in relazione alle prestazioni la cui esecuzione non sia resa impossibile dai predetti eventi; qualora gli eventi di Forza Maggiore impediscano totalmente la prestazione, l'Amministrazione potrà disporre la sospensione delle prestazioni contrattuali, ai sensi e per gli effetti dell'art. 121, comma 1 del Codice per il periodo strettamente necessario alla cessazione degli Eventi di Forza Maggiore. È fatto obbligo al Fornitore comunicare all'Amministrazione tempestivamente la cessazione degli eventi di Forza Maggiore, affinché l'Amministrazione disponga la ripresa dell'esecuzione e indichi i nuovi termini contrattuali e/o le diverse modalità di esecuzione della prestazione. La ripresa dell'esecuzione delle prestazioni dovrà essere formalizzata mediante redazione del verbale di ripresa in cui dovranno essere indicati anche i nuovi termini di esecuzione e/o le diverse modalità di esecuzione.
3. Qualora la sospensione duri per un periodo che rende non più di interesse dell'Amministrazione l'esecuzione della prestazione sospesa, è facoltà dell'Amministrazione recedere dal contratto ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 15, commi 1 e 2 delle Condizioni Generali.

ARTICOLO 19 - CLAUSOLA FINALE

1. La presente Convenzione ed i suoi allegati (ivi incluse le Condizioni Generali) costituiscono manifestazione integrale della volontà negoziale delle Parti che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente singolarmente nonché nel loro insieme e, comunque, qualunque modifica al presente atto ed ai suoi Allegati non potrà aver luogo e non potrà essere provata che mediante atto scritto; inoltre, l'eventuale invalidità o l'inefficacia di una delle clausole della Convenzione e/o delle Condizioni Generali e/o dei singoli contratti attuativi non comporta l'invalidità o inefficacia dei medesimi atti nel loro complesso.
2. Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento della Convenzione o dei singoli

contratti attuativi (o di parte di essi) da parte di Consip e/o delle Amministrazioni Contraenti non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti loro spettanti che le medesime parti si riservano comunque di far valere nei limiti della prescrizione.

3. Con la presente Convenzione si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le Parti; di conseguenza essa non verrà sostituita o superata dagli eventuali accordi operativi, attuativi o integrativi e sopravvivrà ai detti accordi continuando, con essi, a regolare la materia tra le Parti; in caso di contrasti le previsioni del presente atto prevarranno su quelle degli atti di sua esecuzione, salvo diversa espressa volontà derogativa delle Parti manifestata per iscritto.

Roma,

CONSIP S.p.A.
Avv. Marco Reggiani

Firmato digitalmente
da MARCO REGGIANI
in data 10/10/2024

IL FORNITORE
Sig. Antonio Mammana

Firmato digitalmente da:
Antonio Mammana
Data: 10/10/2024 11:39:15

NB: Essendo il documento sottoscritto con firma grafica PAdES (file con estensione .pdf) il sottoscrittore deve apporre il sigillo che attesta la sottoscrizione in ogni punto del documento in cui sottoscrizione è richiesta.

Il sottoscritto, nella qualità di legale rappresentante del Fornitore, dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati; ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., il Fornitore dichiara di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate:

- con riferimento alla presente Convenzione:

Articolo 4 (Oggetto della Convenzione); Articolo 6 (Durata); Articolo 7 (Obbligazioni specifiche del Fornitore); Articolo 8 (Consegna, Attivazione, verifica di conformità e accettazione); Articolo 9 (Riferimenti del fornitore e servizi di reportistica); Articolo 10 (Corrispettivi e modalità di pagamento); Articolo 12 (Penali); Articolo 13 (Garanzie); Articolo 14 (Risoluzione); Articolo 17 (Commissione a carico del Fornitore ai sensi del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 23 novembre 2012); Articolo 19 (Clausola finale);

- con riferimento alle Condizioni Generali, allegate alla presente Convenzione:

Articolo 3 (Utilizzazione della Convenzione e modalità di conclusione); Articolo 5 (Obbligazioni generali del Fornitore); Articolo 7 (Verifiche ispettive e di conformità); Articolo 9 (Importi dovuti e fatturazione); Articolo 12 (Procedimento di contestazione dell'inadempimento ed

applicazione delle penali); Articolo 14 (Risoluzione); Articolo 15 (Recesso); Articolo 16 (Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa); Articolo 17 (Prescrizioni relative al Subappalto); Articolo 18 (Divieto di cessione del contratto); Articolo 19 (Brevetti industriali e diritti d'autore); Articolo 20 (Collegio Consultivo tecnico e Foro competente); Articolo 21 (Trattamento dei dati personali); Articolo 22 (Codice Etico – Modello di organizzazione e gestione *ex* D.Lgs. n. 231/2001 – Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza), Articolo 23 (Tracciabilità dei flussi finanziari).

Roma,

IL FORNITORE

Sig. Antonio Mammana

Firmato digitalmente da:
Antonio Mammana
Data: 10/10/2024 11:39:16

MARINA MILITARE
STAZIONE ELICOTTERI M.M. FONTANAROSSA CATANIA - DISTACCAMENTO

ATTO AUTORIZZATIVO N° 897 IN DATA 03/11/2026

ARGOMENTO: Approvvigionamento di 6.100 Lt di gasolio da riscaldamento.

IL COMANDANTE

VISTI:
- Il RR. DD. del 18/11/1923, n. 2440 e del 23/05/1924, n. 827;
- Il D.P.R. 15/03/2010, n. 90 recante "T.U.O.M." - Testo Unico delle disposizioni regolamentari in materia di Ordinamento Militare e s.m.i.;
- Il D.Lgs 15/03/2010, n. 66 recante "Codice dell'Ordinamento Militare" e s.m.i.;
- Il D. Lgs 15/11/2011, n. 208 recante "Disciplina dei contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e forniture nei settori della difesa e sicurezza, in attuazione della direttiva 2009/81/CE"
- Il D.P.R. 15/11/2012, n. 236 recante "Regolamento recante disciplina delle Attività del Ministero della Difesa in materia di lavori, servizi e forniture, a norma dell'art. 196 del D.Lgs 12/04/2006 n. 163;
- Il D. Lgs. 31/03/2023, n. 36 "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici" e s.m.i.;
- Il D.P.R. 13/03/2013, n. 49 recante "Regolamento per la disciplina delle attività del Ministero della Difesa in materia di lavori, servizi e forniture militari, a norma dell'art. 4 comma 1 del D.Lgs 15/11/2011 n° 208";
- La pubblicazione SGD-G-012 "Istruzioni tecnico-applicative al regolamento per l'amministrazione e la contabilità degli organismi della Difesa" Ed. Gennaio 2007;
- La pubblicazione CINCNAV AMM 001 NC, Edizione 2021;
- Il foglio n. 2204 in data 26.02.2024 di Mariugcra – Linee guida procedure acquisitive in ambito M.M.;
- Il foglio n. 12946 in data 27/11/2025 di Mariugcra – Disposizioni amministrative per la riorganizzazione amministrativa di Maristaeli Catania quale Struttura Operativa Periferica, ai sensi della circolare MEF/RGS n. 28/2018;
- L'Atto Dispositivo n. 1 del 02.01.2026 del Comandante di Maristaeli Catania e l'Atto Dispositivo n. 2 del 02.01.2026 del Capo Servizio Amministrativo;

ATTESO: Che l'art. 50 e relativo allegato II.1 articolo 1 del D.Lgs. n. 36/2023 stabilisce che prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici le Stazioni Appaltanti determinano di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione;

VISTA: La proposta d'acquisto del Servizio Supporto Generale e Automobilistico - Uff. Combustibile PA 15 del 15/10/2026;
La richiesta di procedura in economia del Capo Servizio Amministrativo;

CONSTATATO: Che la spesa sopra individuata rientra nelle previsioni di cui all'articolo 129 del D.P.R. n. 236/2012 e che l'importo di cui all'oggetto è contenuto nei limiti di cui all'articolo 130 del D.P.R. n. 236/2012;

CONSIDERATO: Che, nel caso di specie, il ricorso alla procedura in economia consente di risparmiare costi e tempi rispetto alle normali procedure contrattuali;
Che si è reso necessario procedere ad un'integrazione della spesa originariamente autorizzata per garantire la piena copertura dell'obbligazione giuridicamente perfezionata;

TENUTO CONTO Che l'importo di € 9.390,21 IVA inclusa trova copertura sul Cap. 4383/3 e rientra nei volumi programmatici di cui alla UEP 948/2026/3956;

A U T O R I Z Z A

Il Capo Servizio Amministrativo a procedere alla redazione di tutti gli atti di propria competenza e alla stipula degli atti conseguenti, finalizzati alla regolarizzazione e alla copertura integrativa della spesa, per un importo aggiuntivo pari a Euro 1.890,21 (milleottocentonovanta/21). La presente autorizzazione comporta pertanto che l'onere complessivo a carico dell'Amministrazione della Difesa ammonti a Euro € 9.390,21 (novemilatrecentonovanta/21) I.V.A. inclusa, da imputarsi ai pertinenti capitoli di bilancio nell'ambito della programmazione finanziaria autorizzata.

IL COMANDANTE
C.V. Andrea BORGH

VISTO
IL CAPO SERVIZIO AMMINISTRATIVO
C.C. (CM) Marco SILIPIGNI

MARINA MILITARE
STAZIONE ELICOTTERI M.M. FONTANAROSSA CATANIA - DISTACCAMENTO

ATTO DISPOSITIVO N° 898 IN DATA 03/11/2026

ARGOMENTO: Approvvigionamento di 6.100 Lt di gasolio da riscaldamento.

VISTI
- Il RR. DD. del 18/11/1923, n. 2440 e del 23/05/1924, n. 827;
- Il D.P.R. 15/03/2010, n. 90 recante "T.U.O.M." - Testo Unico delle disposizioni regolamentari in materia di Ordinamento Militare e s.m.i.;
- Il D.Lgs 15/03/2010, n. 66 recante "Codice dell'Ordinamento Militare" e s.m.i.;
- Il D. Lgs 15/11/2011, n. 208 recante "Disciplina dei contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e forniture nei settori della difesa e sicurezza, in attuazione della direttiva 2009/81/CE";
- Il D.P.R. 15/11/2012, n. 236 recante "Regolamento recante disciplina delle Attività del Ministero della Difesa in materia di lavori, servizi e forniture, a norma dell'art. 196 del D.Lgs 12/04/2006 n. 163;
- Il D. Lgs. 31/03/2023, n. 36 "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici";
- Il D.P.R. 13/03/2013, n. 49 recante "Regolamento per la disciplina delle attività del Ministero della Difesa in materia di lavori, servizi e forniture militari, a norma dell'art. 4 comma 1 del D.Lgs 15/11/2011 n° 208";
- La Pubblicazione SGD-G-012 "Istruzioni tecnico-applicative al regolamento per l'amministrazione e la contabilità degli organismi della Difesa" Ed. Gennaio 2007;
- La pubblicazione CINCNAV AMM 001 NC, Edizione 2021;
- La delibera dell'Autorità Nazionale Anticorruzione nr. 262 del 20/06/2023 recante "Adozione del provvedimento di cui all'articolo 24, comma 4, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 d'intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e con l'Agenzia per l'Italia Digitale";
- La delibera dell'Autorità Nazionale Anticorruzione nr. 262 del 20/06/2023 recante "Adozione del provvedimento di cui all'articolo 24, comma 4, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 d'intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e con l'Agenzia per l'Italia Digitale";
- Il foglio n. 2204 in data 26/02/2024 di Mariugcra – Linee guida procedure acquisitive in ambito M.M.;
- Il foglio n. 12946 in data 27/11/2025 di Mariugcra – Disposizioni Amministrative per la riorganizzazione Amministrativa di Maristaeli Catania quale struttura operativa periferica, ai sensi della circolare MEF/RGS n 28/2018;
- La delibera dell'Autorità Nazionale Anticorruzione nr. 582 del 13/12/2023 recante "Adozione comunicato relativo all'avvio del processo di digitalizzazione";
- L'Atto Dispositivo n. 1 del 02.01.2026 del Comandante di Maristaeli Catania e l'Atto Dispositivo n. 2 del 02.01.2026 del Capo Servizio Amministrativo e ss.mm.ii.;

VISTO L'Atto Autorizzativo nr. 853 del 16/10/2026 e il nr. 897 in data 03/11/2026 del Comandante, volto a soddisfare la richiesta del Servizio Supporto Generale e Automobilistico - Uff. Combustibile PA 15 del 15/10/2026 relativa a quanto in oggetto;

CONSIDERATO Che la spesa sopra individuata rientra nelle previsioni di cui all'articolo 129 del D.P.R. n. 236/2012 e che l'importo in questione è contenuto nei limiti di cui all'articolo 130 del sopracitato D.P.R.;

ATTESO Che, la Ditta aggiudicataria viene individuata con la CONVENZIONE CONSIP ME.PA. CARBURANTE EXTRARETE E GASOLIO DA RISCALDAMENTO 13 SICILIA lotto 17 del 10/10/2024;

TENUTO CONTO Che dalla convenzione Consip sopracitata è stata individuata la società OIENI BENEDETTO & C. S.R.L. quale aggiudicataria della fornitura cui trattasi, entro il limite di spesa massimo, IVA inclusa, pari ad Euro 9.390,21;

PUBBLICATA Apposita T.D tramite M.E.P.A. (C.I.G. BD63AB4304), identificata con n. 9235372, con la ditta OIENI Benedetto Srl.;

VISTO La fattura elettronica n. 5269 del 28/10/2026 di Euro 9.390,21;

ACCERTATO Che l'importo di € 9.390,21 I.V.A. inclusa sul Cap. 4383/3 E.F. 2026 rientra nei volumi programmatici di cui alla UEP 948/2026/3956;

D I S P O N G O

in qualità di Capo Servizio Amministrativo di Maristaeli Catania l'effettuazione della spesa relativa alla fattura n° 5269 del 28/10/2026 per la fornitura in oggetto, a favore della ditta OIENI Benedetto Srl., per l'importo complessivo di € 9.390,21, I.V.A. INCLUSA.

IL CAPO SERVIZIO AMMINISTRATIVO
C.C. (CM) Marco SILIPIGNI

VISTO
IL COMANDANTE
C.V. Andrea BORGH

STAZIONE ELICOTTERI M.M.
CATANIA
SERVIZIO SUPPORTO GENERALE E AUTOMOBILISTICO

Argomento: Dichiarazione di buona provvista ai sensi dell'articolo 133 del *D.P.R. 15 Novembre 2012, n.236, "Regolamento recante disciplina delle attività del Ministero della Difesa in materia di lavori, servizi e forniture".*
PA 15 CIG BD63AB4304 E.F. 2026

Riferimenti:
a. Documento di Stipula Me.Pa. RDO nr. 1711815 in data 15/10/2026 di Maristaeli Catania;
b. Documento di trasporto DAS N° 26IT9059433MEY00211E1 in data 28/10/2026 della ditta OIENI BENEDETTO & C. S.R.L.. (allegata alla presente).

Il sottoscritto CF Giuseppe LEONE in qualità di Responsabile del Procedimento in Fase di Progettazione ed Esecuzione (R.P.P.E.)

DICHIARA

che la fornitura del materiale di cui al Documento di Stipula in riferimento a) ha avuto termine in maniera REGOLARE a quanto stabilito nello stesso ordinativo.
Termine previsto per la consegna/esecuzione del servizio 26/10/2026
Preso atto che la consegna prevista per il 26/10/2026 è stata effettuata in data 28/10/2026, e che il predetto ritardo di giorni due risulta giustificato da cause di forza maggiore dipendenti da turbative ed eventi straordinari della circolazione stradale (mobilitazione degli autotrasportatori in Sicilia), la fornitura può considerarsi eseguita regolarmente senza l 'applicazione di penali.
Si dichiara che i predetti materiali:

☐ sono stati assunti a carico di Inventario n. 40001T2G303 del Comando Maristaeli Catania.

IL DIRETTORE ESECUTORE CONTRATTUALE
C.2°CL. LO PRESTI Lorenzo

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO IN FASE
DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE
IL CAPO SERVIZIO SUPP.GEN. AUTOM.
C.F. Giuseppe LEONE
CF

FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: **IT01777490838**
Progressivo di invio: **HY79M**
Formato Trasmissione: **FPA12**
Codice Amministrazione destinataria: **DE1XEA**
Telefono del trasmittente: **0921381346**
E-mail del trasmittente: **oienisas@libero.it**

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT01777490838**
Denominazione: **OIENI BENEDETTO & C. S.R.L.**
Regime fiscale: **RF01** (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: **C.da Cicè**
Numero civico: **SN**
CAP: **98073**
Comune: **MISTRETTA**
Provincia: **ME**
Nazione: **IT**

Dati di iscrizione nel registro delle imprese

Provincia Ufficio Registro Imprese: **ME**
Numero di iscrizione: **145201**
Capitale sociale: **1177526.50**
Numero soci: **SU** (socio unico)
Stato di liquidazione: **LN** (non in liquidazione)

Recapiti

Telefono: **0921381346**
Fax: **0921381430**
E-mail: **oienisas@libero.it**

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

Codice Fiscale: **80014180873**
Denominazione: **MARISTAELI FONTANAROSSA CATANIA**

Dati della sede

Indirizzo: **13^ STRADA ZONA IND.LE PIANO D'ARCI**
Numero civico: **SNC**
CAP: **95100**
Comune: **CATANIA**
Provincia: **CT**
Nazione: **IT**

Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD01** (fattura)
Valuta importi: **EUR**
Data documento: **2026-10-28** (28 Ottobre 2026)
Numero documento: **5269**

Importo totale documento: **9390.21**

Dati della convenzione

Identificativo convenzione: **9235372**
Data convenzione: **2026-10-15** (15 Ottobre 2026)
Codice Identificativo Gara (CIG): **BD63AB4304**

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Codifica articolo

Tipo: **Codice**
Valore: **2**
Descrizione bene/servizio: **GASOLIO RISCALDAMENTO 0,1 MAX**
Quantità: **6100.00**
Unità di misura: **LITRI**
Valore unitario: **1.261786**
Valore totale: **7696.89**
IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 2

Codifica articolo

Tipo: **Rigo descrittivo**
Valore: *****
Descrizione bene/servizio: **ACCISA GASOLIO RISC. E./LITRO 0,40321**
Valore unitario: **0.00**
Valore totale: **0.00**
IVA (%): **0.00**
Natura operazione: **N1** (esclusa ex art.15)

Nr. linea: 3

Codifica articolo

Tipo: **Rigo descrittivo**
Valore: *****
Descrizione bene/servizio: **ACCISA RISC. FF.AA. E./LITRO 0,021**
Valore unitario: **0.00**
Valore totale: **0.00**
IVA (%): **0.00**
Natura operazione: **N1** (esclusa ex art.15)

Nr. linea: 4

Codifica articolo

Tipo: **Rigo descrittivo**
Valore: *****
Descrizione bene/servizio: **E-DAS N.26IT9059433MEY00211E1**
Valore unitario: **0.00**
Valore totale: **0.00**
IVA (%): **0.00**
Natura operazione: **N1** (esclusa ex art.15)

Nr. linea: 5

Codifica articolo

Tipo: **Rigo descrittivo**
Valore: *****
Descrizione bene/servizio: **DEL 27/10/2026**
Valore unitario: **0.00**
Valore totale: **0.00**
IVA (%): **0.00**
Natura operazione: **N1** (esclusa ex art.15)

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **22.00**
Totale imponibile/importo: **7696.89**
Totale imposta: **1693.32**
Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)
Riferimento normativo: **Iva versata dal committente ai sensi dell'articolo 17-ter D.P.R. 633/72**

Aliquota IVA (%): **0.00**
Natura operazioni: **N1** (escluse ex art.15)
Totale imponibile/importo: **0.00**
Totale imposta: **0.00**

Riferimento normativo: **Iva versata dal committente ai sensi dell'articolo 17-ter D.P.R. 633/72**

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

Modalità: **MP05** (bonifico)
Decorrenza termini di pagamento: **2026-10-28** (28 Ottobre 2026)
Data scadenza pagamento: **2026-10-28** (28 Ottobre 2026)
Importo: **7696,89**
Istituto finanziario: **UNICREDIT S.P.A.**
Codice IBAN: **IT74J0200882490000500006394**
Data di decorrenza della penale: **2026-10-28** (28 Ottobre 2026)
Codice pagamento: **02**

Dati relativi agli allegati

Nome dell'allegato: **Documento-20261028-5269.pdf**
Formato: **pdf**
Descrizione: **Documento di cortesia in formato pdf - Non valido ai fini fiscali**

Visualizza gratuitamente con foglio di stile SdI www.fatturapa.gov.it

INAIL
ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO

INPS
Istituto Nazionale Previdenza Sociale

Durc On Line

Numero Protocollo	INAIL_56350428	Data richiesta	12/10/2026	Scadenza validità	09/02/2027

Denominazione/ragione sociale	OIENI BENEDETTO & C. SRL
Codice fiscale	01777490838
Sede legale	CONTRADA CICE', SNC 98073 MISTRETTA (ME)

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato RISULTA REGOLARE nei confronti di

I.N.P.S.
I.N.A.I.L.

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data, dell'interrogazione degli archivi dell'INPS, dell'INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.